dossier

XIX Legislatura

18 novembre 2026

Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche

D.L. 177/2026 – A.C. 3133-A

Edizione provvisoria

Senato della Repubblica

Camera dei deputati

Senato della Repubblica

SERVIZIO STUDI
TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it – 𝕏 @SR_Studi

Dossier n. 778/1

Camera dei deputati

SERVIZIO STUDI
Dipartimento Ambiente
Tel. 06 6760-9253 ✉ st_ambiente@camera.it - 𝕏 @CD_ambiente

Progetti di legge n. 678/1

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

D26177a.docx

I N D I C E

SCHEDE DI LETTURA

- Articolo 1 *(Misure urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali)*.....5
- Articolo 1, commi 1-*bis* e 1-*ter (Coordinamento della VAS con le procedure di consultazione sui piani di bacino distrettuali)* 10
- Articolo 1, comma 3-*bis (Funzioni del commissario* ad acta *nei procedimenti relativi alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi su terraferma)*.....15
- Articolo 1-*bis (Misure urgenti in materia di consorzi di gestione e tutela del territorio e delle acque irrigue)* 17
- Articolo 2 *(Misure per fronteggiare la gestione di eventi imprevedibili correlati all'ambiente e al clima)* 26
- Articolo 2-*bis (Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio arboreo e il ripristino degli ecosistemi urbani)* 29
- Articolo 3 *(Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle attività di mitigazione del rischio idrogeologico)* 34
- Articolo 3-*bis (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di concessioni idriche. Procedura di infrazione n. 2025/2207)* 36
- Articolo 3-*ter (Modifica all'articolo 99 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di riutilizzo delle acque reflue)* 46
- Articolo 4 *(Disposizioni urgenti in materia di economia circolare)* 49
- Articolo 4-*bis (Modifiche all'allegato 1 al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, in materia di discariche. Procedura di infrazione n. 2024/2268)* 57
- Articolo 4-*ter (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di rifiuti. Procedura d'infrazione n. 2024/2097)*.....59
- Articolo 4-*quater (Credito d'imposta per le imprese che utilizzano plastica riciclata)*.....63
- Articolo 5 *(Disposizioni urgenti in materia di bonifica e per l'area denominata «Terra dei fuochi»)* 70
- Articolo 6 *(Entrata in vigore)* 74

Schede di lettura

Articolo 1
(Misure urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali)

L'**articolo 1** reca, al comma 1, una serie di modifiche al Codice dell'ambiente finalizzate a:

- attribuire alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC le verifiche di assoggettabilità a VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) dei progetti per i quali la relativa eventuale successiva VIA spetta alla medesima Commissione (lett. a), n. 1));
- disciplinare le modalità di definizione e copertura dei costi relativi al rimborso della metà dei diritti di istruttoria previsto per il mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento di VIA dei progetti istruiti dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC (lett. a), n. 2), e lett. b));
- precisare le modalità di inclusione dell'autorizzazione paesaggistica nel Provvedimento Unico in materia Ambientale - PUA (lett. c)).

Il comma 2, al fine di rafforzare, con specifico riferimento ai profili sanitari, le attività istruttorie del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) connesse al rinnovo e al riesame delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) di competenza statale e al rispetto delle relative condizioni, autorizza una spesa di 500 mila euro per l'anno 2027. La copertura dei relativi oneri è disciplinata dal successivo comma 3.

Modifiche alla disciplina della Commissione tecnica PNRR-PNIEC (comma 1, lett. a))

La **lettera a)** del comma 1 dell'articolo in esame reca una serie di **modifiche puntuali all'art. 8 del Codice dell'ambiente** (D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

Il **numero 1)** modifica la disciplina della **Commissione tecnica PNRR-PNIEC** – istituita, dal comma 2-*bis* del citato articolo 8, per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti compresi nel PNRR o nel PNIEC o di altri progetti elencati dal medesimo comma (v. *infra*).

Si ricorda che l'art. 8, comma 1, del Codice dell'ambiente, dispone che il supporto tecnico-scientifico all'autorità competente per l'attuazione delle norme in materia di VIA e di valutazione ambientale strategica (VAS) nel caso di piani, programmi e progetti per i quali le valutazioni ambientali VIA e VAS spettano

allo Stato è assicurato dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS.

Il comma 2-*bis* del medesimo articolo – ai fini dello svolgimento delle procedure di valutazione ambientale, ivi comprese le VAS integrate alle procedure di VIA, di competenza statale dei progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), individuati nell'allegato I-*bis* alla parte seconda del Codice, e di quelli comunque connessi alla gestione della risorsa idrica ricompresi nell'allegato II alla medesima parte seconda – ha istituito la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC.

Entrambe le citate Commissioni VIA-VAS e PNRR-PNIEC sono poste alle dipendenze funzionali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE).

Le modifiche recate dal n. 1) in esame, fra loro coordinate, sono volte a precisare che:

- lo **svolgimento** delle succitate procedure di valutazione ambientale di competenza statale include **anche** le **verifiche di assoggettabilità a VIA** (n. 1.1));

La relazione illustrativa sottolinea che l'attribuzione alla Commissione PNRR-PNIEC della competenza a svolgere, in ordine ai progetti PNRR-PNIEC, anche le verifiche di assoggettabilità a VIA è finalizzata a "ricondurre tutti i procedimenti di valutazione ambientale dei progetti PNRR-PNIEC in capo alla Commissione a ciò appositamente deputata, al fine di evitare le disfunzionalità derivanti dall'esame del medesimo progetto da parte di due diverse commissioni (Commissione VIA-VAS per la verifica di assoggettabilità a VIA e Commissione PNRR-PNIEC per la valutazione d'impatto ambientale di uno stesso progetto …)". La stessa relazione sottolinea che, in tal modo, sono eliminate "immediatamente duplicazioni istruttorie nell'ambito dei procedimenti relativi agli interventi PNRR e PNIEC, evitando che il medesimo progetto sia esaminato da organi differenti nelle diverse fasi del cosiddetto *assessment* ambientale".

- la Commissione opera, oltre che con le modalità indicate dal testo previgente, anche con le modalità previste dall'art. 19 del Codice che, lo si ricorda, disciplina proprio le modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA. Tale precisazione (recata dal n. 1.2)) è consequenziale a quella introdotta dal precedente n. 1.1) e ha finalità di coordinamento.

Rimborso della metà dei diritti di istruttoria della VIA istruita dalla Commissione PNRR-PNIEC (comma 1, lett. a), n. 2), e lett. b))

Le disposizioni recate dalle lettere a), n. 2), e b) del comma 1 intervengono sulle modalità di definizione e copertura dei costi relativi al

rimborso della metà dei diritti di istruttoria previsto dall'art. 25, comma 2-*ter*.

Tale comma 2-*ter* prevede il rimborso della metà dei diritti di istruttoria nei casi in cui i termini per la conclusione del procedimento di VIA dei progetti istruiti dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC non siano rispettati. Si ricorda che tale comma è stato introdotto nel testo del Codice dall'art. 20 del D.L. 77/2021 quale misura di responsabilizzazione dell'amministrazione rispetto alla perentorietà dei termini del procedimento di VIA accelerato per i progetti PNRR-PNIEC.

Il **numero 2) della lettera a)** introduce un nuovo **comma 5-*bis*** all'art. 8 del Codice, che interviene sul contenuto del **decreto ministeriale che annualmente** (in base a quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo) **definisce**, tra l'altro, **i costi di funzionamento della Commissione tecnica PNRR-PNIEC**, comprensivi dei compensi per i relativi componenti.

Il nuovo comma 5-*bis* dispone che tale decreto provvede, altresì, alla **definizione dei costi relativi al rimborso della metà dei diritti di istruttoria** previsto dall'art. 25, comma 2-*ter*.

La **lettera b)** novella il comma 2-*ter* dell'art. 25 del Codice, al fine di modificare le **modalità di copertura** degli oneri relativi al rimborso di cui trattasi.

Il testo previgente prevede che la citata copertura sia assicurata mediante utilizzazione delle risorse iscritte in apposito capitolo a tal fine istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica (oggi Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in seguito alla ridenominazione operata dal D.L. 173/2022) con uno stanziamento di euro 840.000 per l'anno 2021, di euro 1.640.000 per l'anno 2022 ed euro 1.260.000 per l'anno 2023.

Tali disposizioni sono soppresse e, in luogo di queste, è introdotto un nuovo periodo in base al quale, a decorrere dall'anno 2026, alla copertura dei costi in questione **si provvede, nel limite di 5 milioni di euro annui, a valere sui proventi delle tariffe** (disciplinate dall'art. 33, comma 1, del Codice) da applicare ai proponenti per la copertura **degli oneri istruttori**.

La relazione tecnica ricorda che i proventi tariffari in questione sono scesi da 51,2 milioni nel 2024 a 23,8 milioni nel 2025 e che i costi di funzionamento delle strutture relativi all'anno 2025 sono pari a 16,2 milioni. Ne risulta, quindi, per il 2025, un margine di circa 7,6 milioni. La stessa relazione evidenzia che tali risparmi consentono di "ipotizzare che, a seguito della modifica normativa in oggetto, sarà assicurata la capienza in relazione ai costi stimati per le istanze di rimborso".

Modalità di inclusione dell'autorizzazione paesaggistica nel PUA (comma 1, lett. c))

La **lettera c)** modifica l'articolo 27, comma 2, lettera d) – in base al quale l'**autorizzazione paesaggistica** è **inclusa nel provvedimento unico** in materia ambientale (**PUA**) che, qualora richiesto dal proponente, sostituisce la VIA statale integrandola in un provvedimento unico comprensivo delle varie autorizzazioni ambientali, che sono acquisite in conferenza di servizi – al fine di stabilire che è **fatto salvo quanto previsto all'art. 25, comma 2-*quinquies*, primo periodo, del Codice**.

Tale periodo dispone che **il concerto** del competente direttore generale del Ministero della cultura, nell'ambito del procedimento di VIA statale, **comprende l'autorizzazione paesaggistica** nei casi in cui la relazione paesaggistica consenta di esprimere una valutazione positiva di compatibilità paesaggistica del progetto.

La modifica in esame ha dunque natura di coordinamento. Essa infatti chiarisce che, nei procedimenti di VIA statale in cui il proponente abbia chiesto il PUA, l'autorizzazione paesaggistica non costituisce un titolo da acquisire in conferenza di servizi quando essa risulti già assorbita nel concerto reso dal Ministero della cultura sul provvedimento di VIA, secondo il meccanismo del succitato comma 2-*quinquies* dell'art. 25.

Rafforzamento, con specifico riferimento ai profili sanitari, delle istruttorie per rinnovi e riesami di AIA statali (commi 2 e 3)

Il **comma 2**, al fine di rafforzare, con specifico riferimento ai profili sanitari, le attività istruttorie del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) connesse al rinnovo e al riesame delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) di competenza statale già rilasciate e al rispetto delle relative condizioni, autorizza una spesa di **500 mila euro per l'anno 2027**.

Si ricorda che l'art. 33, comma 3-*bis*, del Codice, dispone che le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di AIA o delle domande di modifica o riesame, nonché per i successivi controlli sono a carico del gestore. Lo stesso comma demanda ad un apposito decreto del Ministro dell'ambiente la definizione delle modalità, anche contabili, e delle tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dalla disciplina in materia di AIA, nonché dei compensi spettanti ai membri della "Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale – IPPC". Tale Commissione, ai sensi dell'art. 8-bis del Codice, svolge l'attività di supporto scientifico per il Ministero dell'ambiente con specifico riguardo alla disciplina in materia di AIA.

La relazione tecnica motiva la necessità del rafforzamento in questione “anche alla luce dei recenti orientamenti della Corte di giustizia dell'Unione europea (il riferimento sembra essere, soprattutto, alla sentenza del 25 giugno 2024, causa C-626/22, *n.d.r.*) e delle innovazioni recate dalla normativa unionale in materia di emissioni industriali (v. direttiva (UE) 2024/1785, *n.d.r.*)”.

Si ricorda che, secondo la sentenza citata, “gli Stati membri sono tenuti a prevedere che una previa valutazione degli impatti dell’attività dell’installazione interessata tanto sull’ambiente quanto sulla salute umana costituisca atto interno ai procedimenti di rilascio e riesame di un’autorizzazione all’esercizio di una tale installazione”.

In relazione alle novità introdotte dalla direttiva (UE) 2024/1785, invece, si fa notare che lo schema di decreto legislativo di recepimento della medesima è stato approvato in via definitiva, dopo il prescritto esame parlamentare (atto del Governo n. 420), ed è in attesa della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. La relazione illustrativa di tale schema evidenzia che “con la direttiva (UE) 2024/1785 gli aspetti relativi alla tutela della salute umana assumono un ruolo di maggiore rilievo nel rilascio delle autorizzazioni”.

Il **comma 3** disciplina la **copertura degli oneri** recati dal comma precedente stabilendo che agli stessi, pari a 500 mila euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al MASE.

La relazione tecnica chiarisce che l'esigenza di autorizzare una spesa aggiuntiva deriva “dalla necessità di sostenere, nel corso dell'anno 2027, una fase transitoria di rafforzamento organizzativo e metodologico del sistema autorizzativo, non direttamente riconducibile alle singole istruttorie e, pertanto, non finanziabile mediante il vigente regime tariffario”. La stessa relazione precisa che la copertura in esame “è limitata all'anno 2027 in quanto riferita ai costi di primo impianto e di avvio del nuovo modello organizzativo e valutativo” e che “a regime, gli oneri di funzionamento e mantenimento delle attività introdotte saranno sostenuti mediante il ricorso al sistema tariffario disciplinato ai sensi dell'articolo 33, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006”.

Articolo 1, commi 1-*bis* e 1-*ter*
(Coordinamento della VAS con le procedure di consultazione sui piani di bacino distrettuali)

I **commi 1-*bis* e 1-*ter* dell'articolo 1, introdotti in sede referente,** dispongono che, per i piani di bacino distrettuali e i relativi stralci, compresi il riesame e l'aggiornamento dei piani di gestione delle acque e dei piani di gestione del rischio di alluvioni, la valutazione ambientale strategica (VAS) o la verifica di assoggettabilità, ove previste, siano svolte in forma integrata con le procedure di informazione e consultazione del pubblico, prevedendo, allo stesso tempo, modalità e termini della nuova disciplina. Quest'ultima viene applicata anche ai procedimenti in corso, facendo salve le fasi già concluse

Nel dettaglio, il **comma 1-*bis*** dell'articolo 1 inserisce **tre nuovi commi**, dal 7-*bis* al 7-*quater*, all'articolo 66 del Codice dell'ambiente (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), che disciplina l'adozione e l'approvazione dei piani di bacino.

Si ricorda che l'articolo 66 del Codice dell'ambiente prevede che il piano di bacino, corredato dal relativo rapporto ambientale, sia adottato a maggioranza dalla Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino distrettuale (comma 2) e che, conclusa la procedura di VAS e sulla base del giudizio espresso dall'autorità competente, sia approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e quindi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e nei Bollettini Ufficiali delle regioni territorialmente competenti (comma 6).

Quanto all'assoggettamento alle valutazioni ambientali, il comma 1, come modificato dall'art. 54, comma 2-*bis*, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 sottopone i piani di bacino alla verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'art. 12 qualora definiscano il quadro di riferimento per la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV alla Parte seconda del Codice, oppure possano avere un impatto sui siti della rete Natura 2000 (zone di protezione speciale e siti di importanza comunitaria).

Il comma 7 del medesimo articolo disciplina la **partecipazione del pubblico**: le Autorità di bacino promuovono la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei piani di bacino e, per ciascun distretto idrografico, pubblicano e rendono disponibili per le osservazioni del pubblico, inclusi gli utenti, concedendo un periodo minimo di sei mesi per la presentazione di osservazioni scritte. Il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del piano, almeno tre anni prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce (lettera *a*); una valutazione globale provvisoria dei principali problemi di gestione delle acque, almeno due anni prima (lettera *b*);

copia del progetto di piano, almeno un anno prima (lettera *c*). Il comma in questione recepisce l'articolo 14 della direttiva 2000/60/CE (direttiva quadro sulle acque), che prevede le medesime fasi di informazione e consultazione del pubblico in relazione ai piani di gestione dei bacini idrografici.

Il nuovo **comma 7-*bis*** riguarda i **piani di bacino distrettuali** e i relativi stralci oltreché il riesame e l'aggiornamento di due di essi:

- il **piano di gestione delle acque**, previsto dall'art. 13 della direttiva 2000/60/CE e disciplinato dall'art. 117 del Codice dell'ambiente, ai sensi del quale esso rappresenta articolazione interna del piano di bacino distrettuale, ne costituisce piano stralcio e viene adottato e approvato secondo le procedure stabilite dall'art. 66;
- il **piano di gestione del rischio di alluvioni**, previsto dalla direttiva 2007/60/CE è disciplinato dall'art. 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, che ne affida la parte relativa alla prevenzione e alla protezione dal rischio alle Autorità di bacino distrettuali (comma 3, lettera *a*)) e la parte relativa al sistema di allertamento alle regioni, in coordinamento con il Dipartimento della protezione civile (comma 3, lettera *b*)).

Si ricorda che l'art. 9, comma 1-bis, del citato decreto legislativo sottopone la componente di cui all'art. 7, comma 3, lettera a), alla verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'art. 12 del Codice, qualora definiscano il quadro di riferimento per la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV alla parte seconda dello stesso Codice oppure possano comportare un qualsiasi impatto ambientale sui siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e su quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica.

Per i piani sopra identificati, la VAS o la verifica di assoggettabilità, ove previste, sono svolte **in forma integrata con le procedure di informazione e consultazione** di cui al comma 7 (sopra illustrato) ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2001/42/CE.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 68, comma 1, del Codice dell'ambiente, i progetti di piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico (PAI) non sono sottoposti a VAS. Anche a tale esclusione si riferisce l'inciso “ove previste” del nuovo comma 7-*bis*. Si ricorda inoltre che entrambe le direttive prevedono il riesame e l'aggiornamento dei piani con cadenza sessennale (art. 13, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE e art. 14, paragrafo 3, della direttiva 2007/60/CE). Il ciclo di pianificazione in corso riguarda il periodo 2027-2033 (v. *box*).

A tal fine, la disposizione detta tre previsioni, suddivise in **3 lettere**:

a) in primo luogo, la **consultazione sul rapporto preliminare** di cui all'art. 13, comma 1, si svolge **contestualmente alla pubblicazione della**

valutazione globale provvisoria dei problemi di gestione delle acque prevista dal comma 7, lettera *b*), e si conclude entro **trenta giorni**;

b) in secondo luogo, la **proposta di piano**, il **rapporto ambientale** e la **sintesi non tecnica** sono pubblicati **insieme al progetto di piano** di cui al comma 7, lettera *c*); un **unico avviso al pubblico** e un **unico termine per le osservazioni**, non inferiore a quello previsto dal comma 7, valgono anche ai fini della consultazione di cui all'art. 14;

c) infine, il **parere motivato** di cui all'art. 15, comma 1, è espresso entro **trenta giorni** dalla scadenza di tale termine.

Si rammenta che nel procedimento ordinario di VAS, la consultazione preliminare si avvia sulla base di un rapporto preliminare e coinvolge l'autorità competente e i soggetti competenti in materia ambientale per definire i contenuti del rapporto ambientale (*scoping*). I contributi sono inviati entro trenta giorni e la consultazione si conclude entro quarantacinque giorni dall'invio del rapporto preliminare (art. 13, commi 1 e 2). La proposta di piano, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica sono quindi trasmessi all'autorità competente e pubblicati (art. 13, commi 5 e 5-*bis*). Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso chiunque può presentare osservazioni (art. 14, comma 2). L'autorità competente esprime il parere motivato entro quarantacinque giorni dalla scadenza dei termini di consultazione (art. 15, comma 1); seguono la revisione del piano, la decisione, l'informazione sulla decisione e il monitoraggio (artt. 15, comma 2, 16, 17 e 18). Per la Commissione tecnica VIA-VAS si rinvia alla scheda relativa all'articolo 1 (cfr. art. 8).

La verifica di assoggettabilità (art. 12) si svolge invece sulla base di un rapporto preliminare di assoggettabilità, sul quale i soggetti competenti in materia ambientale esprimono il proprio parere entro trenta giorni; l'autorità competente emette il provvedimento di verifica entro novanta giorni dalla trasmissione del rapporto (comma 4). Per le modifiche di piani già sottoposti positivamente a verifica o a VAS, la valutazione si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente non considerati in precedenza (comma 6).

Di conseguenza, le principali fasi della VAS vengono così riferite alle scadenze già previste per la partecipazione del pubblico ai piani di distretto: la consultazione preliminare coincide con la pubblicazione della valutazione globale provvisoria, da effettuare almeno due anni prima dell'inizio del periodo di riferimento del piano, mentre la consultazione sul rapporto ambientale coincide con quella sul progetto di piano, da pubblicare almeno un anno prima. Rispetto alla disciplina ordinaria, il termine per la consultazione sul rapporto preliminare e quello per il parere motivato sono ridotti da quarantacinque a trenta giorni, mentre il termine per le osservazioni del pubblico sul rapporto ambientale, coincidente con quello semestrale del comma 7, risulta più ampio dei quarantacinque giorni previsti dall'art. 14.

Si rileva che la verifica di assoggettabilità a VAS, alla quale il comma 7-bis si riferisce espressamente e alla quale sono stati sottoposti diversi aggiornamenti dei piani in esame non vede declinate nel medesimo modo le fasi disciplinate dalle

lettere a), b) e c), che fanno riferimento al rapporto preliminare di cui all'art. 13, al rapporto ambientale, alla consultazione di cui all'art. 14 e al parere motivato di cui all'art. 15, ossia ad atti propri della VAS e non della verifica di cui all'art. 12.

Il **comma 7-*ter*** dispone che, nel riesame e nell'aggiornamento dei piani di cui al comma 7-*bis*, il **rapporto ambientale riguardi le modifiche rispetto al piano vigente** e gli effetti significativi da esse derivanti. Il rapporto utilizza le informazioni del **monitoraggio** di cui all'art. 18 e le **valutazioni già svolte nel ciclo precedente**, ai sensi dell'art. 13, comma 4.

Si ricorda che l'art. 13, comma 4, del Codice dell'ambiente, nel definire i contenuti del rapporto ambientale (individuazione, descrizione e valutazione degli impatti significativi e delle ragionevoli alternative, secondo le informazioni indicate nell'allegato VI alla Parte seconda), prevede che, per evitare duplicazioni della valutazione, possano essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati e informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o in attuazione di altre disposizioni. L'art. 18 disciplina il monitoraggio sugli impatti significativi derivanti dall'attuazione dei piani e prevede che le informazioni raccolte siano incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione. Inoltre, l'articolo 12 al comma 6 già consente di limitare la valutazione delle modifiche ai soli effetti significativi non considerati in precedenza.

Il nuovo **comma 7-*quater*** fa salva la **valutazione d'incidenza**, che è svolta nell'ambito della procedura integrata di cui al comma 7-*bis* ai sensi dell'art. 10, comma 3, del Codice. Tale disposizione prevede che la VAS comprenda la valutazione d'incidenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, sui piani che possono avere **incidenze significative sui siti della rete Natura 2000**. A tal fine il rapporto ambientale contiene gli elementi previsti dall'allegato G del medesimo decreto e la valutazione dell'autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza.

Si ricorda che il citato articolo 5 del D.P.R 357/1997 dispone che nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, devono predisporre quindi, secondo i contenuti di cui all'allegato G, uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Gli atti di pianificazione territoriale da sottoporre alla valutazione di incidenza sono presentati, nel caso di piani di rilevanza nazionale, al Ministero dell'ambiente e, nel caso di piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale, alle regioni e alle province autonome competenti.

Il **comma 1-*ter*** dispone che le disposizioni del comma 1-*bis* si applicano anche ai **procedimenti di riesame e aggiornamento dei piani in corso** alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto). Le **fasi già concluse restano valide**. Ove la consultazione sul progetto di piano sia già avviata, la pubblicazione del rapporto ambientale avvia la consultazione di cui all'art. 14 del Codice nei termini ivi previsti, ossia quarantacinque giorni.

La disciplina transitoria interessa direttamente il ciclo di pianificazione 2027-2033, nell'ambito del quale diverse valutazioni globali provvisorie sono già state rese disponibili e la pubblicazione dei progetti di piano è prevista, in linea generale, entro dicembre 2026 (v. *box*).

• ***Il ciclo di pianificazione 2027-2033***

I piani di gestione delle acque e i piani di gestione del rischio di alluvioni sono riesaminati e aggiornati ogni sei anni. Per i piani di gestione delle acque, il quarto ciclo riguarda il periodo 2027-2033. Per i piani di gestione del rischio di alluvioni si tratta del terzo ciclo. In base alle scansioni temporali dell'art. 66, comma 7, del Codice dell'ambiente, la valutazione globale provvisoria doveva essere resa disponibile almeno due anni prima del nuovo periodo di riferimento (in linea generale entro dicembre 2025) e il progetto di piano deve essere pubblicato entro dicembre 2026, almeno un anno prima del periodo di riferimento. L'aggiornamento dei piani è previsto entro il 22 dicembre 2027.

Il secondo aggiornamento dei piani di gestione delle acque dei sette distretti idrografici, relativo al ciclo 2021-2027, è stato approvato con distinti **decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 giugno 2023**, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 13 settembre 2023. Per quel ciclo alcuni aggiornamenti sono stati sottoposti a **verifica di assoggettabilità a VAS** ed esclusi dalla VAS, come il secondo aggiornamento del piano dell'Appennino settentrionale, escluso con decreto direttoriale n. 218 del 2 luglio 2021, recante raccomandazioni e prescrizioni.

Per il ciclo in corso, la verifica di assoggettabilità dell'aggiornamento del piano delle acque dell'Appennino settentrionale, avviata il 25 marzo 2026, si è conclusa con l'assoggettamento a VAS (decreto MASE n. 583 del 21 settembre 2026). Nella stessa data il MASE ha assoggettato a VAS il piano del rischio di alluvioni del medesimo distretto (n. 585) ed escluso dalla VAS quello dell'Appennino centrale 2028-2033 (n. 582).

Articolo 1, comma 3-*bis*
(Funzioni del commissario ad acta *nei procedimenti relativi alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi su terraferma)*

L'**articolo 1, comma 3-*bis***, sopprime la previsione – introdotta con riferimento ai procedimenti per lo svolgimento di attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi su terraferma – che aveva esteso le **funzioni del commissario *ad acta*** all'adozione di ogni atto interno al procedimento o provvedimento autorizzatorio di competenza della regione o di enti locali territorialmente interessati.

Il comma 3-*bis* dell'articolo 1, aggiunto nel corso dell'esame in sede referente, **sopprime** il secondo periodo del comma 4, dell'articolo 2, del decreto-legge n. 157/2026.

Si ricorda che l'articolo 2 del decreto-legge n. 157/2026 (per un maggior approfondimento sul quale si rimanda all'apposita scheda di lettura nel *dossier* del Servizio Studi relativo a quel decreto-legge) ha introdotto una disciplina speciale dell'esercizio dei poteri sostitutivi statali nei procedimenti amministrativi relativi alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di **idrocarburi su terraferma**, per il caso in cui la regione interessata non si esprima sull'intesa richiesta dalla normativa vigente. L'intervento è stato articolato in due fasi: l'assegnazione alla regione di un nuovo termine per provvedere, accompagnata da un'interlocuzione istituzionale (comma 1) e, in caso di persistente inerzia, la nomina da parte del Consiglio dei ministri di un commissario *ad acta*, al quale è attribuito il potere di rendere l'intesa in sostituzione della regione (comma 2). Sono altresì disciplinati la nomina di un subcommissario (comma 3), la nomina del commissario *ad acta* su richiesta motivata della regione (comma 4) e la gratuità degli incarichi, con clausola di invarianza finanziaria (comma 5).

Nello specifico, il **comma 4** dell'articolo 2 ha stabilito che il commissario *ad acta* di cui al comma 2 possa essere nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri su richiesta motivata della regione interessata, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Nel corso dell'esame parlamentare relativo al decreto-legge n. 157 era stato introdotto nell'articolo 4 un secondo periodo, a tenore del quale le **funzioni del commissario *ad acta* si estendono all'adozione di ogni atto interno al procedimento o provvedimento autorizzatorio di competenza della**

regione o di enti locali territorialmente interessati, al fine di assicurare la conclusione del procedimento medesimo.

Con il comma 3-*bis* dell'articolo in esame tale previsione viene ora soppressa.

Articolo 1-*bis*
(Misure urgenti in materia di consorzi di gestione e tutela del territorio e delle acque irrigue)

L'**articolo 1-*bis*, introdotto in sede referente,** inserisce, nel testo del Codice dell'ambiente, disposizioni volte a disciplinare le convenzioni con i consorzi di bonifica e i consorzi di miglioramento fondiario (d'ora in poi indicati semplicemente come "Consorzi") per la tutela del territorio e delle acque irrigue (nuovo articolo 62-*bis*).

Si fa notare che le disposizioni recate dall'articolo in esame ripropongono, con alcune modifiche, quelle della proposta di legge C. 2708, come modificata nel corso dell'esame in sede referente svolto dalla Commissione VIII (Ambiente) della Camera.

Di seguito si illustra il dettaglio delle disposizioni facendo riferimento ai commi del nuovo art. 62-*bis* del Codice dell'ambiente.

Soggetti firmatari delle convenzioni e condizioni da rispettare (co. 1)

Il **comma 1** dell'articolo 62-*bis* dispone che – fatte salve le disposizioni regionali relative alla delega di funzioni di gestione e manutenzione dei beni del demanio idrico sulla rete idrografica – le **regioni e** gli **enti locali** hanno la **facoltà di stipulare convenzioni con i Consorzi**:

- con **oneri a carico dei rispettivi bilanci** e per un importo comunque **non superiore al 2% del costo degli interventi** da realizzare,
- nel **rispetto delle competenze** dei soggetti istituzionalmente preposti **e** in coerenza con gli **strumenti di pianificazione di bacino**.

Finalità e oggetto delle convenzioni (co. 1 e 2-7)

Il **comma 1** dell'articolo 62-*bis* dispone, oltre a quanto già illustrato in precedenza, che la **finalità** delle convenzioni in questione è anche quella di **migliorare l'efficacia e l'efficienza delle manutenzioni della rete idrografica** ivi comprese quelle di rilevanza maggiore, aumentandone la sicurezza e favorendone l'integrazione con la gestione del reticolo minore di competenza consortile.

Il **comma 2** dell'articolo 62-*bis* prevede invece che – nell'ambito delle materie di competenza degli enti territoriali di cui al comma 1 – le convenzioni di cui trattasi possono avere ad **oggetto**, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

a) vigilanza sui corsi d'acqua, anche naturali, appartenenti alla rete idrografica di competenza regionale e comunale, nonché i connessi compiti di polizia idraulica;

b) manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d'acqua di cui alla lettera *a)*;

c) controllo e gestione delle acque e delle opere idrauliche;

d) realizzazione di nuove opere idrauliche in relazione alle aree che si trovano nel loro comprensorio o nelle zone adiacenti, secondo quanto stabilito dagli accordi tra le parti e in ogni caso nel rispetto degli strumenti di pianificazione di bacino distrettuale.

e) interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico e sistemazione dei versanti.

In base al **comma 3** dell'articolo 62-*bis*, costituiscono **parti essenziali delle convenzioni** in questione l'**individuazione dei corsi d'acqua oggetto degli interventi**, delle opere e delle attività da realizzare, delle **modalità di calcolo e** di **copertura dei relativi costi**, nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate a legislazione vigente, nonché le **modalità di monitoraggio, rendicontazione e trasmissione dei dati relativi agli interventi realizzati**.

Il **comma 4** dell'articolo 62-*bis* dispone che, in caso di **interventi** oggetto della convenzione **ricadenti in bacini o sottobacini interessati da un contratto di fiume** ai sensi dell'articolo 68-*bis* del Codice dell'ambiente (v. *box* seguente), la convenzione ne tiene conto nella definizione delle priorità di intervento e delle modalità di attuazione.

Il **comma 5** dell'articolo 62-*bis* dispone che – fermo restando quanto previsto dall'articolo 141 del Codice dell'ambiente – **le convenzioni non possono:**

- avere ad oggetto le attività riguardanti il servizio idrico integrato né le dotazioni dei soggetti gestori dello stesso, né le attività, le opere e i diritti derivanti da provvedimenti concessori dei soggetti gestori di infrastrutture idriche primarie di captazione, accumulo e adduzione ad uso plurimo, ivi compresa la società Acque del Sud S.p.A" (istituita dall'art. 21, comma 11, del D.L. 201/2011);

L'art. 141 del Codice dell'ambiente (con cui si apre la Sezione III della parte terza del Codice, che disciplina la gestione delle risorse idriche) stabilisce che "oggetto delle disposizioni contenute nella presente sezione è la disciplina della gestione delle risorse idriche e del servizio idrico integrato per i profili che concernono la tutela dell'ambiente e della concorrenza e la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni del servizio idrico integrato e delle relative funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane" e che "il servizio idrico integrato è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di

captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione nonché di riuso delle acque reflue, e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie. Le presenti disposizioni si applicano anche agli usi industriali delle acque gestite nell'ambito del servizio idrico integrato".

- **comportare, neppure in via indiretta, oneri a carico dei gestori medesimi e delle tariffe del servizio idrico**.

Il **comma 6** dell'articolo 62-*bis* dispone che le **convenzioni che riguardano corsi d'acqua sui quali insistono grandi dighe o opere di captazione o di adduzione** sono stipulate sentito il soggetto gestore delle opere medesime e assicurano il coordinamento degli interventi con le regole di esercizio degli invasi, con i documenti di protezione civile e con i progetti di gestione di cui all'art. 114 del Codice dell'ambiente, ferme restando le competenze dell'autorità idraulica e dell'amministrazione preposta alla vigilanza sulla sicurezza delle dighe.

L'art. 114 del D.Lgs. 152/2006 dispone, tra l'altro, che – al fine di assicurare il mantenimento della capacità di invaso e la salvaguardia sia della qualità dell'acqua invasata sia del corpo ricettore – le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento delle dighe sono effettuate sulla base di un progetto di gestione di ciascun invaso che viene approvato dalle regioni, con eventuali prescrizioni.

Il **comma 7** dell'articolo 62-*bis* stabilisce che **tra le attività affidate ai Consorzi non possono rientrare le attività di competenza delle ARPA** (agenzie regionali per la protezione dell'ambiente).

L'articolo 7 della legge 28 giugno 2016 n. 132, nel disciplinare le ARPA, affida a tali agenzie, quale compito primario, lo svolgimento delle "attività istituzionali tecniche e di controllo obbligatorie necessarie a garantire il raggiungimento dei LEPTA (livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali, *n.d.r.*) nei territori di rispettiva competenza".

Facoltà attribuite ai Consorzi (co. 8 e 9)

Il **comma 8** dell'articolo 62-*bis* dispone che, per lo svolgimento delle attività oggetto della convenzione (indicate dal comma 2), i Consorzi possono:

- eseguire **lavori in amministrazione diretta**;
- **o affidare l'esecuzione a operatori economici nel rispetto** della disciplina prevista dal **codice dei contratti pubblici** (D.Lgs. 36/2023).

In base al **comma 9** i Consorzi possono procedere alla sottoscrizione di **convenzioni con gli imprenditori agricoli** ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

Il comma 1 dell'art. 15 del D.Lgs. 228/2001 prevede – al fine di favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del

territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio – che le pubbliche amministrazioni, ivi compresi i consorzi di bonifica, possono stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli. Il successivo comma stabilisce che tali convenzioni definiscono le prestazioni delle pubbliche amministrazioni che possono consistere, nel rispetto della normativa dell'UE in materia di aiuti di Stato all'agricoltura, "anche in finanziamenti, concessioni amministrative, riduzioni tariffarie o realizzazione di opere pubbliche. Per le predette finalità le pubbliche amministrazioni, in deroga alle norme vigenti, possono stipulare contratti d'appalto con gli imprenditori agricoli di importo annuale non superiore a 50.000 euro nel caso di imprenditori singoli, e a 300.000 euro nel caso di imprenditori in forma associata".

Contributi consortili e clausola di invarianza finanziaria (co. 10 e 12)

Il **comma 10** dell'articolo 62-*bis* prevede che dallo svolgimento delle attività di cui al comma 2 **non possono derivare incrementi dei contributi consortili**, salvo specifica deliberazione motivata.

Lo stesso comma dispone altresì che i consorzi assicurano la **separazione contabile delle attività svolte in convenzione**, i cui costi sono integralmente coperti dalle risorse individuate ai sensi del comma 3, senza pregiudizio per l'adempimento delle obbligazioni relative alle forniture idriche all'ingrosso.

Il **comma 12** reca la **clausola di invarianza finanziaria**, in base alla quale le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalle relative disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Conformità al regolamento europeo sul ripristino della natura (co. 11)

Il **comma 11** dell'articolo 62-*bis* stabilisce che le attività di cui al medesimo articolo sono programmate e realizzate in conformità agli obiettivi e alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1991 sul ripristino della natura, assicurando che gli interventi sul reticolo idrografico non compromettano il ripristino degli ecosistemi, la connettività ecologica, il recupero della biodiversità e la sicurezza idrogeologica.

Si ricorda che l'art. 18 della L. 91/2025 (Legge di delegazione europea 2024) ha delegato il Governo ad adottare un decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1991. Tale delega è stata esercitata con l'emanazione del D.Lgs. 80/2026. In attuazione di tale decreto, la bozza del Piano nazionale di ripristino è stata elaborata e trasmessa alla

Commissione europea il 25 settembre 2026; il Piano definitivo dovrà essere adottato e pubblicato entro il 1° settembre 2027 (come da cronoprogramma).

Clausola di salvaguardia (comma 13)

Il **comma 13** dell'articolo 62-*bis* introduce la clausola di salvaguardia dell'ordinamento delle autonomie speciali con riferimento a tutte le disposizioni contenute nel medesimo articolo, nel senso che esse sono **applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome** di Trento e di Bolzano, solo **se non in contrasto con i rispettivi statuti** e le relative norme di attuazione.

Le disposizioni dell'articolo 62-*bis*, in sostanza, **non modificano il quadro delle competenze definite dagli statuti** (che sono adottati con legge costituzionale) e dalle relative norme di attuazione; esse si applicano pertanto in quegli ordinamenti solo in quanto non contrastino con le speciali attribuzioni di quegli enti.

Si tratta di una clausola, costantemente inserita nei provvedimenti che intervengono su ambiti materiali ascrivibili alle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, che rende più agevole l'interpretazione delle norme legislative coperte dalla stessa, con un effetto potenzialmente deflattivo del contenzioso costituzionale. La mancata previsione della clausola potrebbe infatti indurre una o più autonomie speciali ad adire la Corte costituzionale, nel dubbio sull'applicabilità nei propri confronti di una determinata disposizione legislativa, ritenendo che incide su attribuzioni ad esse riservate dai propri statuti speciali. Tuttavia, la presenza di tale clausola, non esclude a priori la possibilità che una o più norme del provvedimento legislativo possano contenere disposizioni lesive delle autonomie speciali, quando singole norme di legge, in virtù di una previsione espressa, siano direttamente e immediatamente applicabili agli enti ad autonomia speciale. In diverse occasioni, specialmente in presenza di provvedimenti intersettoriali, quali ad esempio la legge di bilancio, la Corte costituzionale ha ritenuto che quando vi siano norme con "un contenuto precettivo prevalente" non opera la "generale clausola di salvaguardia" (si vedano, tra le altre, le sentenze n. 27 del 2024, n. 78 del 2020).

- ***I consorzi e la gestione del reticolo idrografico***

La gestione del reticolo idrografico

In base all'art. 86 del decreto legislativo n. 112 del 1998 (con cui si è provveduto al conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali), "alla gestione dei beni del demanio idrico provvedono le regioni e gli enti locali competenti per territorio".

L'articolo 89 del medesimo decreto prevede espressamente che sono conferite alle regioni e agli enti locali, tra le altre, le funzioni relative alla progettazione,

realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura, nonché i compiti di polizia idraulica.

Un ruolo di rilievo è poi assegnato alle autorità di bacino distrettuali (ABD), previste e disciplinate dall'art. 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006, a cui compete la pianificazione dei distretti idrografici in cui è suddiviso l'intero territorio nazionale (v. art. 64 del decreto legislativo n. 152 del 2006).

Il principale compito dell'ABD è di elaborare e approvare il Piano di bacino distrettuale che, ai sensi dell'art. 65 del citato decreto legislativo, "ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ed alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato". Alle ABD spetta anche, nell'ambito delle attività di pianificazione di bacino, la predisposizione dei Piani di gestione del rischio di alluvioni (ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 49/2010, di recepimento della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni).

Occorre inoltre evidenziare che l'art. 117, comma 2-*quater*, del decreto legislativo n. 152/2006, al fine di coniugare la prevenzione del rischio di alluvioni con la tutela degli ecosistemi fluviali, prevede la predisposizione, da parte delle ABD, in concorso con gli altri enti competenti, del Programma di gestione dei sedimenti a livello di bacino idrografico "quale strumento conoscitivo, gestionale e di programmazione di interventi relativo all'assetto morfologico dei corridoi fluviali". Tale programma, secondo quanto esplicitato dalla norma citata, ha l'obiettivo "di migliorare lo stato morfologico ed ecologico dei corsi d'acqua e di ridurre il rischio di alluvioni tramite interventi sul trasporto solido, sull'assetto plano-altimetrico degli alvei e dei corridoi fluviali e sull'assetto e sulle modalità di gestione delle opere idrauliche e di altre infrastrutture presenti nel corridoio fluviale e sui versanti che interagiscano con le dinamiche morfologiche del reticolo idrografico".

Per quanto riguarda le competenze regionali, occorre evidenziare, oltre a quanto già ricordato in precedenza, che l'art. 115 del decreto legislativo n. 152/2006, al fine di "assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo", ha demandato alle regioni la disciplina degli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo previsti nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune.

ABD e Regioni non esauriscono però il novero dei soggetti competenti in materia di polizia idraulica (cioè di regolazione e controllo delle attività all'interno del demanio idrico).

La **competenza sui corsi d'acqua del reticolo idrografico regionale** è esercitata da una pluralità di soggetti, in relazione alle caratteristiche del corso d'acqua stesso:

- il reticolo idrografico regionale è di competenza della **Regione**;

- il reticolo idrico minore è generalmente delegato alla competenza degli **enti locali** (di norma ai **comuni**);

- esiste poi un reticolo idrico consortile assegnato alla competenza di enti pubblici, denominati "**Consorzi di bonifica**" (a tali consorzi viene assegnata la polizia idraulica all'interno di un'area specifica, chiamata "comprensorio").

Occorre inoltre ricordare l'Agenzia Interregionale per il fiume Po (istituita nel 2003 con quattro leggi approvate dalle Regioni interessate dal bacino del Po, vale a dire Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto) che cura la gestione del demanio idrico del fiume Po e svolge, in tale ambito, funzioni di polizia idraulica.

Si rammenta, infine, che l'art. 68-*bis* del decreto legislativo n. 152/2006 ha codificato gli accordi volontari tra soggetti pubblici e privati noti come "**contratti di fiume**", stabilendo che tali contratti concorrono alla definizione e all'attuazione degli strumenti di pianificazione del bacino idrografico, quali "strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree".

I consorzi di bonifica e i consorzi di miglioramento fondiario

L'art. 54 del R.D. 215/1933 (recante "Nuove norme per la bonifica integrale") dispone, tra l'altro, che "possono costituirsi consorzi tra proprietari degli immobili che traggono beneficio dalla bonifica. I consorzi provvedono alla esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica o soltanto alla manutenzione ed esercizio di esse".

Il successivo art. 59 dispone che "i consorzi di bonifica sono **persone giuridiche pubbliche** e svolgono la propria attività entro i limiti consentiti dalle leggi e dagli statuti" e che "per l'adempimento dei loro fini istituzionali essi hanno il potere d'imporre contributi alle proprietà consorziate".

Tali disposizioni sono state ribadite dall'art. 862 del codice civile che ha anche stabilito che "i consorzi sono costituiti per decreto del Presidente della Repubblica e, in mancanza dell'iniziativa privata, possono essere formati anche d'ufficio".

L'art. 71 del R.D. 215/1933, nel disciplinare i consorzi di miglioramento fondiario, stabilisce che per l'esecuzione, manutenzione ed esercizio di opere di miglioramento fondiario, riconosciute sussidiabili, possono costituirsi consorzi, con le forme indicate dal medesimo decreto per i consorzi di bonifica.

Anche tali disposizioni sono state riprese dal codice civile. L'art. 863 c.c. dispone infatti che "nelle forme stabilite per i consorzi di bonifica possono essere costituiti anche consorzi per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio di opere di miglioramento fondiario comuni a più fondi e indipendenti da un piano generale di bonifica. Essi sono persone giuridiche private. Possono tuttavia assumere il carattere di persone giuridiche pubbliche quando, per la loro vasta estensione territoriale o per la particolare importanza delle loro funzioni ai fini dell'incremento della produzione, sono riconosciuti d'interesse nazionale con provvedimento dell'autorità amministrativa".

L'art. 27 del D.L. 248/2007 ha demandato alle regioni il **riordino dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario** disciplinati dal R.D. 215/1933 (anche mediante accorpamento o eventuale soppressione di singoli consorzi), secondo

criteri definiti di intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Lo stesso articolo ha precisato che "sono fatti salvi le funzioni e i compiti attualmente svolti dai medesimi consorzi e le relative risorse, ivi inclusa qualsiasi forma di contribuzione di carattere statale o regionale; i contributi consortili devono essere contenuti nei limiti dei costi sostenuti per l'attività istituzionale".

In attuazione di tali disposizioni è stato siglato il protocollo d'intesa Stato-Regioni del 18 settembre 2008, nelle cui premesse viene evidenziato che la bonifica ha assunto, nel corso degli anni, una "polivalenza funzionale, svolgendo sul territorio diverse attività, tra cui: difesa del suolo, provvista e gestione delle acque a prevalente uso irriguo, salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente. Tale ruolo è riconosciuto alla bonifica sia dalle leggi nazionali (L. 183/1989 sulla difesa del suolo, L. 36/1994 sulle risorse idriche, D.Lgs. 152/1999 sulla tutela delle acque dall'inquinamento, oggi racchiuse nelle corrispondenti norme del D.Lgs. 152/2006) e dalla prevalente legislazione regionale in materia. Ne discende che la bonifica concorre, con le sue azioni, alla sicurezza territoriale, alimentare ed ambientale". Nello stesso protocollo viene altresì ricordato che "i Consorzi di bonifica, nell'ambito delle funzioni loro assegnate dalle Regioni, sono competenti, secondo i principi fondamentali vigenti e le normative regionali, per la realizzazione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione".

Nell'individuare i criteri per il riordino, il protocollo citato elenca **compiti e funzioni dei Consorzi** prevedendo che:

a) i Consorzi di bonifica, secondo quanto previsto dalla vigente legislazione, nell'ambito territoriale di competenza, hanno il compito di provvedere alla realizzazione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario;

b) ai Consorzi di bonifica può essere affidato, nei limiti e secondo modalità stabilite con legge regionale, il compito di provvedere alla realizzazione, manutenzione ed esercizio di opere pubbliche diverse da quelle indicate alla precedente lettera a) finalizzate alla difesa del suolo, come le sistemazioni idrauliche e idraulico forestali, la regolazione dei corsi di acqua, gli impianti idrovori, le vasche di laminazione e tutte le rimanenti opere che nei comprensori garantiscono la sicurezza idraulica territoriale;

c) ai Consorzi di bonifica possono, inoltre, essere assegnate dalle Regioni ulteriori attività, ivi comprese quelle dirette alla realizzazione di azioni volte a contribuire allo sviluppo del territorio rurale, alla salvaguardia ambientale e al risanamento delle acque.

Una rassegna delle **leggi adottate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano** è disponibile sul sito *web* dell'ANBI (Associazione Nazionale delle Bonifiche, delle Irrigazioni e dei miglioramenti fondiari).

Si ricorda, infine, che l'art. 62 del D.Lgs. 152/2006 (c.d. Codice dell'ambiente) dispone, tra l'altro, che "i comuni, le province, i loro consorzi o associazioni, le comunità montane, i consorzi di bonifica e di irrigazione, i consorzi di bacino imbrifero montano e gli altri enti pubblici e di diritto pubblico con sede nel distretto idrografico partecipano all'esercizio delle funzioni regionali in materia di

difesa del suolo nei modi e nelle forme stabilite dalle regioni singolarmente o d'intesa tra loro, nell'ambito delle competenze del sistema delle autonomie locali".

Articolo 2
(Misure per fronteggiare la gestione di eventi imprevedibili correlati all'ambiente e al clima)

L'**articolo 2** istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) il "Fondo investimenti per la gestione di eventi imprevedibili correlati all'ambiente e al clima" destinato a finanziare investimenti dei comuni per la gestione di eventi imprevedibili correlati all'ambiente e al clima che non danno luogo a eventi emergenziali di protezione civile. Viene demandata a un decreto ministeriale la definizione delle modalità e dei termini per la presentazione delle istanze da parte dei comuni, dei criteri e delle modalità di valutazione delle istanze da parte del MASE, nonché dell'ammontare massimo erogabile al comune richiedente, comunque nel limite di 1 milione di euro per singolo evento imprevedibile, delle procedure di erogazione, monitoraggio e rendicontazione e dei casi di revoca del finanziamento.

Il **comma 1** istituisce il «**Fondo investimenti per la gestione di eventi imprevedibili correlati all'ambiente e al clima**», con una **dotazione di 11 milioni di euro annui a decorrere dal 2027**. Il Fondo finanzia la realizzazione, da parte dei comuni, di investimenti connessi a **eventi imprevedibili che non danno luogo a eventi emergenziali** ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettere *b)* e *c)*, del Codice della protezione civile (decreto legislativo n. 1 del 2018), correlati:

a) a **crisi del ciclo dei rifiuti**;
b) **alla conservazione della flora e della fauna autoctona**, anche fluviale, lacuale e marina;
c) a **fenomeni di deterioramento ecologico**, anche delle acque;
d) a **ulteriori effetti dei cambiamenti climatici**.

Si ricorda che l'articolo 7, comma 1, del Codice della protezione civile distingue tre tipologie di eventi emergenziali: *a)* eventi fronteggiabili con interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria; *b)* emergenze che, per natura o estensione, comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni e devono essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari, disciplinati dalle regioni e dalle province autonome (emergenze di rilievo regionale); *c)* emergenze di rilievo nazionale che, in ragione della loro intensità o estensione, devono essere fronteggiate con immediatezza d'intervento con mezzi e poteri straordinari, ai sensi dell'articolo 24 del medesimo Codice.

La relazione illustrativa indica, a titolo esemplificativo, tra gli eventi rientranti nell'ambito di applicazione del Fondo «fenomeni di proliferazione di specie aliene

invasive, alterazioni improvvise degli ecosistemi terrestri e acquatici, crisi ambientali localizzate connesse alla qualità delle acque o alla gestione dei rifiuti». La relazione tecnica precisa che la dotazione «costituisce limite di spesa» e che il Fondo «assume carattere residuale e complementare rispetto agli strumenti emergenziali già previsti dall'ordinamento», non essendo destinato «a compensare integralmente i danni economici derivanti dall'evento né a finanziare interventi emergenziali di larga scala».

Il **comma 2** demanda a un **decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica,** di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare **entro novanta giorni** dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, la definizione:

a) delle **modalità e dei termini per la presentazione delle istanze** da parte dei comuni, nonché dei relativi contenuti; l'istanza deve in ogni caso riportare il cronoprogramma procedurale e di realizzazione dell'intervento;

b) dei **criteri e delle modalità di valutazione delle istanze** da parte del MASE, nonché dell'ammontare massimo erogabile al comune richiedente, comunque nel limite di 1 milione di euro per singolo evento imprevedibile;

c) delle **procedure di erogazione, monitoraggio e rendicontazione**;

d) dei **casi di revoca del finanziamento**. La revoca è sempre disposta se, entro centottanta giorni dalla data di adozione del provvedimento di concessione, il comune beneficiario non abbia assunto alcuna obbligazione giuridicamente vincolante per la realizzazione dell'intervento.

Secondo la relazione tecnica, il decreto ministeriale deve definire, nel limite di spesa annuale previsto, «criteri selettivi di accesso»; la norma, avendo carattere procedurale, «non determina effetti sulla finanza pubblica».

Il **comma 3**, al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi finanziati, riconosce ai comuni beneficiari la **facoltà di avvalersi**, mediante la stipula di apposite **convenzioni**, del **supporto tecnico operativo di società *in house*** delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165 del 2001. I relativi oneri sono coperti **a valere sul finanziamento concesso**, nel **limite massimo dell'1 per cento**.

Il **comma 4** provvede alla **copertura degli oneri** di cui al comma 1, pari a **11 milioni di euro annui a decorrere dal 2027**, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del

programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al MASE.

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato alla relazione tecnica ascrive alla spesa in conto capitale per l'istituzione del Fondo effetti pari a 11 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 in termini di saldo netto da finanziare, fabbisogno e indebitamento netto, integralmente compensati dalla corrispondente riduzione della Tabella B – quota MASE.

Articolo 2-*bis*
(Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio arboreo e il ripristino degli ecosistemi urbani)

L'**articolo 2-*bis*, introdotto in sede referente,** prevede che la tutela del patrimonio arboreo degli spazi verdi urbani è dichiarata di interesse pubblico e demanda ad un apposito decreto interministeriale la definizione delle relative modalità attuative. È introdotto il divieto di capitozzatura ed è altresì vietata l'esecuzione di interventi di potatura drastica. È inoltre prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, in caso di inosservanza del decreto attuativo, che è irrogata dal Comune e i cui proventi, devoluti al Comune medesimo, sono vincolati alla tutela, alla cura, alla manutenzione e all'incremento del patrimonio arboreo negli spazi verdi urbani.

L'articolo in esame – al fine di contrastare l'emergenza dei cambiamenti climatici in atto e per prevenire procedure di infrazione connesse al mancato adempimento relativo all'aumento della copertura arborea nelle città di cui all'art. 8 del regolamento (UE) 2024/1991 (v. *box* seguente) – introduce, nel testo della legge 14 gennaio 2013, n. 10 (che reca "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani"), un nuovo articolo 7-*bis* finalizzato alla tutela del patrimonio arboreo negli spazi verdi urbani.

Il **comma 1** di tale articolo 7-*bis* dispone che la **tutela del patrimonio arboreo degli spazi verdi urbani** è **dichiarata** – in considerazione delle funzioni ecologiche, climatiche, paesaggistiche e di conservazione della biodiversità svolte dagli alberi, con particolare riferimento alla salvaguardia degli esemplari maturi, della copertura arborea e degli habitat della fauna selvatica – **di interesse pubblico**.

Il successivo **comma 2** prevede – al fine di preservare la vitalità, la stabilità e le funzioni ecosistemiche del patrimonio arboreo – che con apposito **decreto interministeriale** sono stabiliti:

a) i criteri tecnici e le modalità di esecuzione degli interventi di capitozzatura e potatura drastica, mediante l'individuazione di parametri tecnici oggettivi relativi alla riduzione della chioma, alle dimensioni dei rami interessati e alle modalità di esecuzione dei tagli, tenendo conto delle caratteristiche delle specie arboree e delle esigenze di stabilità e conservazione degli esemplari;

b) le dimensioni minime delle aree di protezione degli apparati radicali, anche in relazione alle caratteristiche dimensionali, all'età e alle condizioni vegetative degli alberi, nonché le modalità di esecuzione degli interventi

autorizzati nelle predette aree, al fine di assicurare un'adeguata protezione degli apparati radicali;

c) le limitazioni temporali agli interventi di potatura e abbattimento, che tengano conto dei cicli biologici della fauna selvatica, delle condizioni climatiche e delle caratteristiche ecologiche dei diversi territori;

d) i criteri e le modalità in base alle quali può procedersi, in caso di abbattimento autorizzato o di perdita dell'albero per eventi naturali, ove tecnicamente fattibile, alla sostituzione dell'esemplare arboreo, nell'ottica di concorrere al mantenimento e all'incremento della copertura arborea negli spazi verdi urbani.

In relazione alle **modalità e** alle **tempistiche di emanazione del decreto interministeriale** succitato, il comma 2 prevede che lo stesso sia adottato:

- dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- sentito il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico di cui all'art. 3 della legge 10/2013 (v. *box* seguente);
- entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Ai sensi del **comma 3**, è **vietata la capitozzatura e l'esecuzione di interventi di potatura drastica** suscettibili di compromettere la vitalità, la stabilità o la struttura fisiologica degli alberi, **tranne che** nei casi in cui tali interventi si rendano necessari **per ragioni di pubblica incolumità, sicurezza della circolazione e gestione fitosanitaria**.

Il **comma 4** dispone che, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di **inosservanza del decreto interministeriale** succitato si applica una **sanzione amministrativa pecuniaria** da 500 a 1.000 euro per singolo albero, aumentata di un terzo se l'albero ha un'età accertata di almeno 80 anni.

L'**autorità amministrativa competente** a ricevere il verbale di accertamento e le relative somme pecuniarie è il **Comune**, al quale sono integralmente devoluti i relativi proventi.

Le **somme riscosse** sono **vincolate alla tutela**, alla cura, alla manutenzione e all'incremento **del patrimonio arboreo negli spazi verdi urbani**.

In base al **comma 5**, le citate **sanzioni pecuniarie non si applicano** nel caso in cui gli interventi siano stati eseguiti in difformità alle previsioni recate dal decreto interministeriale **per motivi di pubblica incolumità**.

Il **comma 6** dispone che **restano ferme**:

- le disposizioni regionali e comunali che prevedono **livelli di tutela più elevati**;
- nonché le **competenze degli enti territoriali** in materia di gestione e manutenzione del verde.

Il **comma 7** reca la **clausola di invarianza finanziaria**, stabilendo che le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni recate dal nuovo articolo 7-*bis* in commento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- ***La legge n. 10/2013 e il relativo stato di attuazione***

Nel rapporto pubblicato dall'ISPRA nel dicembre 2024 viene sottolineato che "a partire dalla Strategia europea sulle infrastrutture verdi del 2013 e, nel nostro Paese dalla legge 10/2013 'Norme per lo sviluppo degli spazi urbani', fino alla recente approvazione del Regolamento europeo sul Ripristino della natura (nel giugno 2024) passando per l'Agenda ONU per lo sviluppo sostenibile al 2030 (2015), la Strategia nazionale del verde urbano (2018) e la Strategia europea per la biodiversità al 2030 (2020), è andata delineandosi sia a livello nazionale che europeo ed internazionale una **cornice normativa, tecnica e di indirizzo strategico** tale da rendere la pianificazione e la gestione delle infrastrutture verdi e blu temi di assoluto rilievo per le politiche ambientali e di sostenibilità urbana. Inoltre, la Missione 2 del PNRR sulla rivoluzione verde e la transizione ecologica, alla Componente 4 'Tutela del territorio e della risorsa idrica' prevede una linea di investimento specifica dedicata alla tutela e alla valorizzazione del verde urbano ed extraurbano. A tutto questo ha contribuito anche il consolidarsi negli ultimi decenni di evidenze scientifiche sui benefici ambientali e sociali (i servizi ecosistemici), del capitale naturale e della biodiversità urbani, quali la mitigazione del fenomeno dell'isola di calore dei centri urbani, la riduzione del rischio idraulico in caso di precipitazioni meteoriche di particolare intensità, la rigenerazione fisica e mentale prodotta dall'esperienza in natura, la tutela della biodiversità, l'abbattimento degli inquinanti atmosferici, lo stoccaggio di carbonio, la mitigazione del rumore e la riqualificazione estetica dei paesaggi urbani.

Degna di nota è in particolare la disposizione recata dall'**art. 8 del regolamento europeo sul ripristino della natura** (regolamento n. 2024/1991/UE) che prevede che, entro il 31 dicembre 2030, gli Stati membri provvedono affinché non si registri alcuna perdita netta della superficie nazionale totale degli spazi verdi urbani né di copertura della volta arborea urbana nelle zone di ecosistemi urbani. Lo stesso articolo prevede poi che, dal 1° gennaio 2031, gli Stati membri conseguono una tendenza all'aumento della superficie nazionale totale degli spazi verdi urbani, misurata ogni sei anni a decorrere dal 1° gennaio 2031, fino al raggiungimento di un livello soddisfacente.

In relazione alla **legge n. 10/2013**, nella risposta all'interpellanza urgente n. 2-00781, resa nella seduta dell'Assemblea della Camera dei deputati del 27 marzo 2026, viene evidenziato che la legge n. 10 del 14 gennaio 2013 "rappresenta il riferimento sul tema del verde urbano, poiché interviene sulla normativa preesistente e sulla ripartizione delle competenze tra i vari enti. In particolare, la norma dispone i compiti a carico delle amministrazioni comunali, cui le stesse sono tenute ad adempiere, su classificazione degli alberi e dei boschi eventualmente da tutelare, sull'applicazione delle disposizioni relative agli strumenti urbanistici generali ed attuativi e sul bilancio arboreo di fine mandato. In particolare, ai sensi dell'articolo 2, ogni comune deve provvedere a censire e classificare gli alberi piantati, nell'ambito del rispettivo territorio, in aree urbane di proprietà pubblica. Due mesi prima della scadenza naturale del mandato, il sindaco rende noto il bilancio arboreo del comune, indicando il rapporto tra il numero di alberi piantati in tali aree, rispettivamente al principio e al termine del mandato stesso, dando conto dello stato di consistenza e manutenzione delle aree verdi urbane di propria competenza. Allo stato non esiste, dunque, un censimento nazionale degli alberi, con eventuale suddivisione per specie, né un bilancio arboreo consolidato su scala nazionale comprensivo di consumo di suolo e quantificazione dei servizi ecosistemici o un computo complessivo degli interventi effettuati, poiché la legge demanda tali attività alle amministrazioni comunali, relativamente allo specifico ambito territoriale di pertinenza. Esiste, invece, l'Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi di carbonio, prodotto sulla base dei dati raccolti dal Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, con documentazione presente nel relativo sito Internet".

Nella stessa risposta viene ricordato che "con l'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge n. 10 del 2013 viene istituito il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Tra gli incarichi del Comitato vi sono la promozione dell'attività degli enti locali interessati, al fine di individuare i percorsi progettuali e le opere necessarie ad assicurare l'attuazione delle disposizioni relative alla verifica delle azioni poste in essere dagli enti locali, a garanzia della sicurezza delle alberate stradali e dei singoli alberi posti a dimora in giardini e aree pubbliche, la promozione di tale attività per migliorare la tutela dei cittadini, la creazione di percorsi formativi per il personale addetto alla manutenzione del verde, anche in collaborazione con le università. Nel perseguimento di tali fini, il Comitato si è impegnato, a seguito di un lavoro di confronto con ANCI, nella predisposizione di linee guida per la gestione del verde pubblico che, pur non essendo prescrittive, rappresentano uno strumento di consultazione e informazione per tutti i comuni italiani nella pianificazione e gestione del verde urbano. Tra gli strumenti in esse indicati, vi sono il censimento del verde, il sistema informativo territoriale, il regolamento del verde e il bilancio arboreo, senza dimenticare, naturalmente, gli strumenti di pianificazione strategica, come il Piano comunale del verde[1]. Cruciale si rivela,

[1] Per una panoramica sullo stato dell'arte in materia si veda il rapporto I Piani comunali del verde: strumenti per riportare la natura nella nostra vita, pubblicato dall'ISPRA nel dicembre 2024.

altresì, il tema della formazione degli operatori, anche della comunicazione, nonché il coinvolgimento attivo della cittadinanza nella gestione e valorizzazione partecipata di questo importante bene comune. Il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico deve predisporre altresì una relazione, da trasmettere alle Camere entro il 30 maggio di ogni anno, recante i risultati del monitoraggio e la prospettazione degli interventi necessari a garantire la piena attuazione della normativa di settore".

L'ultima relazione annuale, relativa al 2025, è stata trasmessa alle Camere nel settembre dell'anno scorso (Doc. CCXV, n. 2).

La succitata risposta all'interpellanza urgente n. 2-00781 evidenzia, altresì, che "l'articolo 7 della legge n. 10 del 2013, così come modificato dall'articolo 18 della legge 12 settembre 2025, n. 131, dispone altresì la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e dell'elenco dei boschi monumentali d'Italia. Tale attività rimane in capo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e segnatamente alla Direzione generale dell'economia montana e delle foreste. Con decreti del predetto Ministero sono stati fissati i principi e i criteri direttivi per il censimento e il riconoscimento degli alberi monumentali ad opera dei comuni, e dei boschi monumentali ad opera delle regioni. Tali principi restano utili per le attività di redazione e di periodico aggiornamento dei relativi elenchi. In base alla normativa richiamata, in caso di abbattimento, danneggiamento o esecuzione di interventi incisivi non autorizzati, ovvero realizzati in difformità dall'autorizzazione rilasciata, sugli alberi monumentali e sui boschi monumentali, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, eventualmente ridotta per casi di lieve entità. Per gli abbattimenti, le modifiche della chioma e dell'apparato radicale nella zona di protezione dell'albero monumentale, nei casi motivati e improcrastinabili per i quali è prevista specifica autorizzazione comunale, nonché per gli interventi gestionali sui boschi monumentali autorizzati dall'autorità regionale competente, è richiesto il parere obbligatorio e vincolante del MASAF".

Secondo il rapporto Ambiente urbano - Anno 2024, pubblicato dall'ISTAT il 9 settembre 2026, nei comuni capoluogo l'estensione complessiva delle aree verdi urbane nel 2024 è di oltre 590 km^2 (in media il 3% del territorio comunale), pari a una media di 33,7 m^2 per abitante (+5% dal 2015). Lo stesso rapporto evidenzia inoltre che "continuano a crescere gli interventi di forestazione urbana con impianto di nuove aree boschive a sviluppo naturale, con funzioni di assorbimento delle emissioni di CO_2 e di mitigazione dell'effetto 'isola di calore'. Nel 2024 salgono a 68 i capoluoghi che hanno già avviato o completato interventi di forestazione urbana (erano 62 nel 2023 e 39 nel 2015), per una superficie complessiva di quasi 16 milioni di m^2 (40,5 m^2 per ettaro) in crescita del 6,2% rispetto al 2023 e del 27,3% dal 2015".

Articolo 3
(Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle attività di mitigazione del rischio idrogeologico)

L'**articolo 3**, composto da un unico comma, pone a carico dei quadri economici degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico gli oneri per le attività di assistenza tecnico specialistica svolte a supporto dei commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, entro il limite massimo del 2 per cento del finanziamento assegnato.

Il **comma 1** aggiunge due nuovi periodi dopo il primo periodo dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge n. 133 del 2014. Il nuovo secondo periodo stabilisce che gli oneri derivanti dallo svolgimento di **attività di assistenza tecnico specialistica** finalizzate alla **messa a bando e alla realizzazione degli interventi**, effettuate a supporto dei commissari di Governo, sono posti **a carico dei quadri economici**:

- degli interventi da realizzare, ovvero
- degli **interventi ancora non chiusi contabilmente**;

e ciò **nel limite massimo del 2 per cento del finanziamento assegnato**. Il nuovo terzo periodo **fa salvo**, per i casi ivi previsti, quanto stabilito dall'**articolo 5 della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 1° agosto 2019, n. 64**, nonché quanto disposto dall'articolo 10, comma 2-ter, del decreto-legge n. 91 del 2014.

Il comma 4 dell'art. 7 del D.L. 133/2014 dispone che per le attività di progettazione ed esecuzione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui agli accordi di programma stipulati con le Regioni ai sensi dell'art. 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché le stesse attività relative ad interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, comunque finanziati a valere su risorse finanziarie nazionali, europee e regionali, i commissari di Governo, nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 10 del D.L. 91/2014, possono richiedere di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di tutti i soggetti pubblici e privati, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica prescritte dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ivi comprese società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato dotate di specifica competenza tecnica, attraverso i Ministeri competenti che esercitano il controllo analogo sulle rispettive società, ai sensi della disciplina nazionale ed europea

L'articolo 10, comma 2-*ter*, del decreto-legge n. 91 del 2014, richiamato dal nuovo terzo periodo del comma 4 del citato art. 7, consente al Presidente della

regione di delegare l'espletamento delle attività commissariali a un apposito **soggetto attuatore**, che opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione.

La delibera CIPE 1° agosto 2019, n. 64, anch'essa richiamata dal nuovo terzo periodo, reca misure per l'accelerazione degli **interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e di ripristino e tutela della risorsa ambientale finanziati con il Fondo sviluppo e coesione (FSC) 2014-2020** e rientranti nella competenza dei presidenti di regione in qualità di commissari straordinari delegati. La delibera è articolata in punti, anziché in articoli. Il **punto 5** consente ai commissari straordinari di avvalersi di **Sogesid** per il supporto tecnico specialistico e per le attività propedeutiche e strumentali alla messa a bando e alla realizzazione degli interventi del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale (approvato con D.P.C.M. 20 febbraio 2019) finanziati con il FSC. L'avvalimento opera entro il limite del 3 per cento del finanziamento assegnato, mediante apposite convenzioni stipulate sulla base dei costi previsti dalla convenzione-quadro con il Ministero dell'ambiente sottoscritta il 19 dicembre 2018. Per effetto della clausola di salvezza, per tali interventi continua pertanto ad applicarsi il limite del 3 per cento, anziché quello del 2 per cento introdotto dalla disposizione in esame. Gli altri punti della delibera riguardano: l'incremento dal 10 al 30 per cento dell'anticipazione delle risorse FSC per singolo intervento, con corrispondente riduzione dei pagamenti intermedi (punto 1); i trasferimenti nei limiti delle disponibilità di cassa del FSC (punto 2); il definanziamento degli interventi di valore inferiore a 10 milioni di euro privi, entro sei mesi, di un livello di progettazione utile all'affidamento dei lavori (punto 3); il ricorso a Invitalia per azioni di sistema (punto 4); la costituzione di un'unità tecnica per il dissesto idrogeologico nell'ambito della cabina di regia «Strategia Italia» (punto 6).

Secondo la relazione illustrativa, la disposizione conferisce rango normativo a un principio già consolidato nella prassi amministrativa e contabile, secondo cui le spese tecniche, amministrative e di supporto strettamente funzionali alla realizzazione degli interventi costituiscono componenti dell'investimento pubblico e trovano copertura nei relativi quadri economici. Tale principio è ritenuto coerente con il Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 36 del 2023) e con la disciplina speciale in materia di dissesto idrogeologico.

La relazione illustrativa qualifica inoltre il limite del 2 per cento come «parametro idoneo ad assicurare la congruità e la proporzionalità dei relativi costi rispetto al valore complessivo dell'investimento». Quanto al terzo periodo, essa precisa che restano ferme le disposizioni vigenti in materia di copertura degli oneri relativi ai soggetti attuatori e alle strutture di supporto.

La relazione tecnica precisa che gli interventi «ancora non chiusi contabilmente» sono quelli «attualmente ancora non realizzati» ed aggiunge che la quota del 2 per cento è ammessa «purché trovi capienza nell'ambito delle somme già previste nei quadri economici, senza pregiudizio per gli interventi previsti». Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari non ascrive all'articolo 3 effetti sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 3-*bis*
(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di concessioni idriche. Procedura di infrazione n. 2025/2207)

L'**articolo 3-*bis*, introdotto in sede referente,** sostituisce la disciplina vigente in materia di misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati, di trasmissione dei risultati di tali misurazioni, nonché di censimento di tutte le utilizzazioni in atto nei corpi idrici, al fine precipuo di prevedere:
- il periodico aggiornamento sia del censimento citato sia delle concessioni idriche, disciplinandone altresì tempistiche e modalità;
- l'istituzione e il periodico aggiornamento di registri distrettuali delle concessioni idriche (presso ciascuna Autorità di bacino, alla quale le amministrazioni pubbliche sono tenute a trasmettere i dati e le informazioni su prelievi e restituzioni d'acqua) e, sulla base di questi, di un registro nazionale delle concessioni idriche (presso l'ISTAT) condiviso, per le finalità indicate, con l'ISPRA. Viene inoltre disciplinato il raccordo con il Sistema informativo nazionale per la gestione delle risorse idriche in agricoltura (SIGRIAN).

L'articolo in esame **sostituisce la disciplina vigente recata dai commi 3 e 5 dell'art. 95 del Codice dell'ambiente** in materia di misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati, di trasmissione dei risultati di tali misurazioni, nonché di censimento di tutte le utilizzazioni in atto nei corpi idrici (v. *box* seguente, in cui sono altresì illustrati, in estrema sintesi, gli strumenti di pianificazione previsti in materia di acque dal medesimo Codice).

Come evidenziato dalla rubrica, la finalità dell'articolo in esame è quella di superare il contenzioso in atto con l'UE (procedura di infrazione n. 2025/2027, v. *box* seguente)

La nuova disciplina viene collocata nel nuovo testo del comma 5 e nei nuovi commi da 5-*bis* a 5-*quinquies* che vengono introdotti, mentre viene soppresso il comma 3.

Abrogazione del comma 3 dell'art. 95 del Codice (lett. a))

La lettera a) prevede l'abrogazione del comma 3 dell'art. 95 del Codice, che ha demandato alle regioni la definizione (sulla base delle linee guida adottate dal Ministro dell'ambiente con proprio decreto, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, nonché sulla base dei criteri già adottati dalle

Autorità di bacino) degli obblighi di installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati, in corrispondenza dei punti di prelievo e, ove presente, di restituzione, nonché degli obblighi e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni effettuate.

L'abrogazione in commento ha lo scopo di superare la seconda criticità riscontrata dalla procedura di infrazione n. 2025/2027, v. *box* seguente).

Censimento delle utilizzazioni e riesame delle concessioni (lett. b))

La lettera b) **riscrive il comma 5 dell'art. 95 del Codice dell'ambiente**.

Il nuovo testo del comma 5 dispone che – per le finalità di cui ai commi 1 e 2, che recano disposizioni per garantire l'equilibrio del bilancio idrico (v. *box* seguente) – le **regioni e** le **province autonome di Trento e di Bolzano**:

- effettuano il **censimento di tutte le utilizzazioni in atto** nel medesimo corpo idrico sulla base delle linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, adottate con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE), comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del deflusso ecologico;

  Non appare chiaro se il rinvio alle linee guida adottate con decreto ministeriale faccia riferimento al D.M. Ambiente 28 luglio 2004, recante "Linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del minimo deflusso vitale", oppure a un nuovo decreto, per l'adozione del quale non è comunque fissato un termine.

- e provvedono al **periodico aggiornamento del censimento** ai sensi dell'articolo 118 del Codice.

  L'art. 118 del Codice prevede che, al fine di aggiornare le informazioni necessarie alla redazione del piano di gestione, le regioni devono attuare programmi di rilevamento dei dati utili a descrivere le caratteristiche del bacino idrografico, a valutare l'impatto antropico esercitato sul medesimo e a raccogliere i dati necessari all'analisi economica dell'utilizzo delle acque. Lo stesso articolo prevede che tali programmi sono aggiornati con cadenza sessennale.

Il comma 5 dispone altresì che – al fine di assicurare la compatibilità degli usi assentiti con gli obiettivi di tutela quantitativa e qualitativa della risorsa idrica, in conformità alle disposizioni della disciplina in materia di risorse idriche recata dalla parte terza del Codice – le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano:

- provvedono al **riesame delle concessioni** disponendo, ove necessario, modifiche o limitazioni temporali o quantitative delle derivazioni, senza

che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la riduzione del canone di concessione demaniale. Tale riesame dev'essere effettuato **entro 24 mesi** dall'adozione dei piani di gestione delle acque e dei loro aggiornamenti (di cui all'articolo 117, commi 1 e 2-*bis*, del Codice) **e, comunque, entro 12 anni dal rilascio della concessione e, successivamente, a intervalli non superiori a 12 anni**.

L'art. 117 del Codice dispone, al comma 1, che per ciascun distretto idrografico è adottato un Piano di gestione, che rappresenta articolazione interna del Piano di bacino distrettuale e ne costituisce pertanto piano stralcio. Il comma 2-*bis* di tale articolo dispone che i piani di gestione dei distretti idrografici sono riesaminati e aggiornati entro il 22 dicembre 2015 e, successivamente, ogni sei anni.

Il comma 5 prevede inoltre che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano:

- **disciplinano le procedure per il riesame periodico**, nel rispetto dei livelli minimi uniformi di tutela previsti dalla parte terza del Codice. L norma precisa che il riesame non modifica la durata della concessione, come stabilita ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, né comporta il suo rinnovo.

  L'art. 21 del R.D. 1775/1933 (recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici") stabilisce che tutte le concessioni di derivazione sono temporanee e che la loro durata non può eccedere i trent'anni ovvero i quaranta per uso irriguo e per la piscicoltura, ad eccezione delle grandi derivazioni idroelettriche, per le quali resta ferma la disciplina di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e delle concessioni di grandi derivazioni ad uso industriale che hanno durata non superiore a quindici anni.

Il seguente testo a fronte evidenzia le differenze tra il testo vigente del comma 5 e il nuovo testo previsto dalla lettera in esame.

Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006)	
Testo previgente	**Nuovo testo previsto dalla lettera b) in esame**
Art. 95, comma 5	Art. 95, comma 5
5. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, le Autorità concedenti effettuano il censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico sulla base	5. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano effettuano il censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico sulla base
dei criteri adottati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e	delle linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, adottate con

Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006)	
Testo previgente	**Nuovo testo previsto dalla lettera b) in esame**
del mare con proprio decreto, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; le medesime Autorità	decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del deflusso ecologico, e
	provvedono al periodico aggiornamento di tale censimento ai sensi dell'articolo 118. Al fine di assicurare la compatibilità degli usi assentiti con gli obiettivi di tutela quantitativa e qualitativa della risorsa idrica, in conformità alle disposizioni della parte terza del presente decreto, entro ventiquattro mesi dall'adozione dei piani di gestione delle acque e dei loro aggiornamenti, di cui all'articolo 117, commi 1 e 2-bis, e, comunque, entro dodici anni dalla data di rilascio della concessione e, successivamente, a intervalli non superiori a dodici anni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al riesame delle concessioni
provvedono successivamente, ove necessario, alla revisione di tale censimento, disponendo prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.	disponendo, ove necessario, modifiche o limitazioni temporali o quantitative delle derivazioni, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la riduzione del canone di concessione demaniale.
	Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le procedure per il riesame periodico, nel rispetto dei livelli minimi uniformi di tutela previsti dalla parte terza del presente decreto. Il riesame non modifica la durata della concessione, come stabilita ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, né comporta il suo rinnovo.

Si fa notare che, rispetto al testo vigente, il nuovo testo non fa generico riferimento alle autorità concedenti ma si riferisce in maniera precisa alle Regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

Nel nuovo testo inoltre, in relazione alla procedura di emanazione del decreto ministeriale che deve informare l'effettuazione del censimento, non è più contemplata l'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

Si ricorda, in proposito, che con la sentenza n. 251 del 2009, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 5 dell'articolo 95 del Codice dell'ambiente, osservando, da un lato, che la tutela quantitativa della risorsa idrica e la pianificazione della sua utilizzazione rientrano nella materia "tutela dell'ambiente", di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, e, dall'altro, che la previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni assicura la partecipazione del sistema delle autonomie regionali alla definizione dei criteri per il censimento.

Un'ulteriore differenza risiede nel fatto che, mentre il testo vigente prevede che l'aggiornamento del censimento venga effettuato solo ove necessario, il nuovo testo introduce l'obbligo di aggiornamento periodico e impone altresì alle Regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano di provvedere, entro le scadenze indicate, al riesame delle concessioni. Soprattutto tali modifiche sono finalizzate a superare la prima criticità riscontrata dalla procedura di infrazione n. 2025/2027 (v. *box* seguente).

Viene invece confermata, dal nuovo testo del comma 5, la parte della disposizione vigente che precisa che eventuali modifiche o limitazioni temporali o quantitative delle derivazioni non danno luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la riduzione del canone di concessione demaniale.

Registri delle concessioni idriche e raccordo con il SIGRIAN (lett. c))

La lettera c) **introduce, all'art. 95 del Codice, quattro nuovi commi (da 5-*bis* a 5-*quinquies*)** che istituiscono e disciplinano i registri distrettuali e nazionale delle concessioni idriche, nonché il raccordo con il Sistema informativo nazionale per la gestione delle risorse idriche in agricoltura (SIGRIAN).

Il **comma 5-*bis*** prevede – ai fini della predisposizione dei piani di gestione delle acque e dei loro aggiornamenti, di cui all'articolo 117, commi 1 e 2-*bis* (v. *supra*), nonché per assicurare il corretto svolgimento delle funzioni degli osservatori distrettuali permanenti sugli utilizzi idrici, di cui all'articolo 63-*bis* – che **presso ciascuna Autorità di bacino** distrettuale **è istituito e periodicamente aggiornato il registro distrettuale delle concessioni idriche**.

L'art. 63-*bis* del Codice dell'ambiente, introdotto dall'art. 11, comma 1, lett. b), del D.L. 39/2023 (c.d. decreto siccità) ha previsto (al comma 1) l'istituzione, presso ciascuna Autorità di bacino distrettuale, di un osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici, che costituisce un organo dell'Autorità stessa e "svolge funzioni di supporto per il governo integrato delle risorse idriche e cura la

raccolta, l'aggiornamento e la diffusione dei dati relativi alla disponibilità e all'uso della risorsa nel distretto idrografico di riferimento, compresi il riuso delle acque reflue, i trasferimenti di risorsa e i volumi eventualmente derivanti dalla desalinizzazione, i fabbisogni dei vari settori d'impiego, con riferimento alle risorse superficiali e sotterranee, allo scopo di elaborare e aggiornare il quadro conoscitivo di ciascuno degli usi consentiti dalla normativa vigente, coordinandolo con il quadro conoscitivo dei piani di bacino distrettuali, anche al fine di consentire all'Autorità di bacino di esprimere pareri e formulare indirizzi per la regolamentazione dei prelievi e degli usi e delle possibili compensazioni, in funzione degli obiettivi fissati dagli strumenti di pianificazione distrettuale". Per tali finalità, in base al disposto del comma 2 del medesimo articolo, i soggetti competenti in materia di risorse idriche relative a ciascun distretto (tra i quali le Regioni) sono tenuti a rendere disponibile con continuità e in formato aperto i dati e le informazioni in loro possesso all'Autorità di bacino distrettuale territorialmente competente.

Ai fini della realizzazione e dell'aggiornamento dei succitati registri, il **comma 5-*ter*** prevede l'**obbligo di trasmissione, alle Autorità di bacino** distrettuali territorialmente competenti, dei **dati e** delle **informazioni relativi**:

- **ai prelievi e alle restituzioni d'acqua**, da parte delle amministrazioni pubbliche che li detengono.
- **alla concessione** di cui sono titolari i concessionari di acqua pubblica, che non siano già in possesso delle amministrazioni pubbliche.

Il comma 5-*ter* reca inoltre disposizioni connesse al **Sistema informativo nazionale per la gestione delle risorse idriche in agricoltura** (SIGRIAN).

Nel dettaglio, viene previsto che, per gli usi irrigui collettivi e di autoapprovvigionamento, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono i dati e le informazioni al SIGRIAN, che li mette a disposizione delle Autorità di bacino distrettuali territorialmente competenti.

Viene inoltre stabilito che non è richiesta ai concessionari una nuova trasmissione dei medesimi dati e informazioni già disponibili nel SIGRIAN.

Viene altresì precisato che restano fermi gli obblighi di alimentazione e aggiornamento del SIGRIAN previsti dalla disciplina vigente.

Il **comma 5-*quater*** – al fine di assicurare il corretto svolgimento delle attività connesse all'attuazione dei programmi statistici nazionale ed europeo – prevede che **presso l'ISTAT è istituito e periodicamente aggiornato il registro nazionale delle concessioni idriche**, informatizzato e georeferenziato, sulla base dei dati e delle informazioni acquisiti attraverso i succitati registri distrettuali.

Lo stesso comma dispone che – ai fini della predisposizione dei dati e delle informazioni in materia di acque da trasmettere all'Agenzia europea dell'ambiente, nonché dell'elaborazione del bilancio idrico nazionale – l'ISTAT assicura la **condivisione dei dati** e delle informazioni **contenuti nel registro nazionale con l'ISPRA** (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale).

Viene altresì **assicurato al Ministero dell'agricoltura**, della sovranità alimentare e delle foreste, per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali in materia di programmazione e monitoraggio degli usi irrigui, **l'accesso a dati e informazioni del registro nazionale relativi agli usi agricoli**, nonché il **raccordo** di tali dati e informazioni **con SIGRIAN**, secondo le modalità definite ai sensi del comma 5-*quinquies* e nel rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei dati.

Il **comma 5-*quinquies*** dispone che, per gli usi irrigui, **restano ferme le cadenze di monitoraggio, trasmissione e aggiornamento previste dalla disciplina del SIGRIAN**, di cui al decreto ministeriale 31 luglio 2015 e al decreto interministeriale 30 settembre 2022, n. 485148, nonché dai relativi provvedimenti regionali e provinciali attuativi.

Viene altresì stabilito che:

- i tempi di messa a disposizione dei dati sono coordinati con tali cadenze e con le procedure di validazione, **senza** introdurre **duplicazioni degli adempimenti**.
- le modalità di scambio assicurano la distinzione tra i dati relativi ai titoli concessori e quelli relativi ai volumi effettivamente prelevati, utilizzati e restituiti, con indicazione della natura misurata o stimata del dato.

- ***Le disposizioni dell'art. 95 del D.Lgs. 152/2006 e la procedura di infrazione n. 2025/2207***

Premessa – L'organizzazione distrettuale del settore idrico e gli strumenti di pianificazione previsti dalla parte terza del Codice dell'ambiente

Con la parte terza del Codice dell'ambiente sono state recepite nell'ordinamento nazionale le disposizioni della direttiva 2000/60/CE. Tale direttiva – come evidenziato nella sezione "Distretti idrografici" del sito *web* del MASE – ha "introdotto un approccio integrato per la tutela delle acque prevedendo la gestione delle stesse a scala di bacino e/o del distretto idrografico (inteso come raggruppamento di più bacini) al fine di proteggere l'intero corpo idrico ovvero sorgente, affluenti e foce del fiume". Ad oggi, l'articolo 64 del D.lgs 152/2006 ripartisce l'intero territorio nazionale, ivi comprese le isole minori, in 7 distretti idrografici. In ciascun distretto idrografico è istituita (ai sensi

dell'art. 63 del Codice) l'Autorità di bacino distrettuale a cui compete la redazione del Piano di bacino distrettuale che, in base al disposto dell'art. 65 del Codice "ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ed alla corretta utilizzazione della acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato".

L'art. 117 del Codice prevede, inoltre, che per ciascun distretto idrografico è adottato un Piano di gestione, che rappresenta articolazione interna del Piano di bacino distrettuale e ne costituisce pertanto piano stralcio. I Piani di gestione dei distretti idrografici sono riesaminati e aggiornati entro il 22 dicembre 2015 e, successivamente, ogni sei anni.

Il Codice inoltre – come evidenziato nella sezione "Stato della pianificazione delle acque in Italia" del sito *web* del MASE – stabilisce "ulteriori obblighi in materia di pianificazione, ponendo in capo alle Regioni l'obbligo di redigere un Piano di Tutela per il proprio territorio, che costituisce uno specifico piano di settore (art. 121). Aspetti quali lo stato dei corpi idrici e le misure per la tutela quali-quantitativa delle acque rientrano tra gli elementi del piano di tutela". Tale piano di tutela delle acque (PTA) è l'articolazione di dettaglio, a scala regionale, del succitato piano di gestione delle acque previsto dall'art. 117 del Codice.

Nel recente Rapporto sullo stato delle acque in Italia, pubblicato dall'ISPRA nell'aprile scorso, viene inoltre evidenziato che "il PTA mira, da un lato, a mantenere e migliorare la qualità delle acque, … e, dall'altro, ad assicurare una gestione sostenibile della risorsa idrica, che tenga conto anche del naturale bilancio idrologico, di quello idrico e della pianificazione degli usi tra i diversi settori (potabile, agricolo, industriale ecc.) attraverso misure che mantengano l'equilibrio tra disponibilità della risorsa e prelievi. Come il PdG (Piano di Gestione del bacino idrografico, *n.d.r.*), anche il PTA è uno strumento dinamico, che prevede un aggiornamento periodico per cicli sessennali".

La pianificazione del bilancio idrico ai sensi dell'art. 95 del Codice

L'art. 95 del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006), oggetto di modifica da parte dell'articolo in esame, disciplina – nell'ambito delle disposizioni sulla tutela quantitativa della risorsa e sul risparmio idrico, recate dal capo II del titolo III della sezione II della parte terza del Codice – la pianificazione del bilancio idrico che rappresenta un elemento centrale per evitare ripercussioni sulla qualità delle acque e consentirne un consumo sostenibile.

Il comma 1 di tale articolo dispone che la tutela quantitativa della risorsa concorre al raggiungimento degli obiettivi di qualità attraverso una **pianificazione delle utilizzazioni delle acque** volta ad evitare ripercussioni sulla qualità delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile.

Il comma 2 prevede, inoltre, che nei piani di tutela delle acque (approvati dalle Regioni ai sensi dell'art. 121, comma 5, del Codice) sono adottate le misure volte ad **assicurare l'equilibrio del bilancio idrico** come definito dalle Autorità di bacino, nel rispetto "delle priorità stabilite dalla normativa vigente e tenendo conto dei fabbisogni, delle disponibilità, del minimo deflusso vitale, della capacità

di ravvenamento della falda e delle destinazioni d'uso della risorsa compatibili con le relative caratteristiche qualitative e quantitative".

Il **comma 3** dell'art. 95 del Codice – soppresso dall'articolo in esame – ha demandato alle regioni la definizione (sulla base delle linee guida adottate dal Ministro dell'ambiente con proprio decreto, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, nonché sulla base dei criteri già adottati dalle Autorità di bacino) degli obblighi di installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la **misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati**, in corrispondenza dei punti di prelievo e, ove presente, di restituzione, nonché degli obblighi e delle modalità di **trasmissione dei risultati delle misurazioni** dell'Autorità concedente per il loro successivo inoltro alla regione e alle Autorità di bacino competenti.

Lo stesso comma ha incaricato le autorità di bacino di provvedere a trasmettere i dati in proprio possesso all'ISPRA.

Il successivo comma 4 prevede che, salvo quanto previsto al comma 5, tutte le derivazioni di acqua sono regolate dall'Autorità concedente mediante la previsione di rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici, come definito secondo i criteri adottati dal Ministro dell'ambiente con apposito decreto, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Il **comma 5** – riscritto dall'articolo in esame – prevede che, per le finalità indicate dai precedenti commi 1 e 2 – le Autorità concedenti effettuano il **censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico** sulla base dei criteri adottati dal Ministro dell'ambiente con proprio decreto, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni , le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; le medesime Autorità provvedono successivamente, ove necessario, alla revisione di tale censimento, disponendo prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

La procedura d'infrazione n. 2025/2207

A causa del **non corretto recepimento della direttiva quadro sulle acque** (direttiva 2000/60/CE), con la lettera di messa in mora del 30 gennaio 2026 la Commissione europea ha avviato nei confronti dell'Italia, ai sensi dell'art. 258 TFUE, la procedura d'infrazione n. 2025/2207.

I rilievi formulati dalla Commissione, riportati anche nel relativo comunicato stampa, sono stati illustrati dal MASE nella relazione inviata alle Camere ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge n. 234 del 2012.

Una **prima criticità** concerne la mancata previsione di un **riesame automatico e periodico delle concessioni di estrazione**.

La Commissione ha infatti evidenziato che la disciplina italiana, ed in particolate il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, prevede che il riesame delle concessioni avvenga solo in occasione di un'istanza di proroga o del rilascio di una nuova concessione e non con una frequenza periodica predefinita. Per tale

ragione la disciplina italiana non risulta conforme all'articolo 4 e all'articolo 11, paragrafo 3, lett. *e)* della direttiva[2]. In tal modo non si consente infatti, a giudizio della Commissione, di rilevare se i quantitativi di acqua prelevati e restituiti in ragione della concessione continuino ad essere coerenti con gli obiettivi di qualità ambientale per i singoli corpi idrici, come richiesto dalla direttiva medesima.

Per superare questa contestazione il MASE riferiva nella relazione di aver predisposto una proposta normativa che, modificando l'articolo 95 del d.lgs. n. 152/2006, recepisse pienamente l'articolo 11, paragrafo 3, lettera *e)* della direttiva assicurando lo svolgimento di tale riesame e che tale proposta sarebbe stata inserita nel primo provvedimento legislativo disponibile.

La **seconda criticità** riscontrata è riconducibile al recepimento frammentario degli obblighi derivanti dall'articolo 11, paragrafo 3, lettera *e)*, della direttiva, poiché la legislazione nazionale non garantisce la **registrazione** di tutte le **autorizzazioni di estrazione e/o arginamento delle acque**. In particolare, ai sensi del d.lgs. 112/1998 la gestione del demanio idrico di cui fanno parte le acquee sotterranee e superficiali è rimessa alle regioni, le quali, ai sensi dell'articolo 95, comma 3, del d.lgs. 152/2006, detengono un proprio registro con l'elenco delle estrazioni effettuate in virtù di un'autorizzazione preventiva. Tuttavia la Commissione ha ritenuto che non tutte le regioni garantiscono la registrazione di ciascuna estrazione autorizzata in forma tale da poter offrire un quadro della reale situazione concessoria.

Il MASE ha sottolineato, tra le altre cose, che per dare soluzione a questa contestazione occorre portare ad unità, a livello distrettuale e nazionale, i sistemi dei dati oggi esistenti sulle concessioni e ha quindi riferito di starsi adoperando in questo senso.

[2] L'art. 11 della direttiva 2000/60/CE prevede tra l'altro che, per ciascun distretto idrografico, ogni Stato membro prepara un programma di misure. Tra le misure di base che ciascun programma deve contenere sono incluse le "misure di controllo dell'estrazione delle acque dolci superficiali e sotterranee e dell'arginamento delle acque dolci superficiali, compresi la compilazione di uno o più registri delle estrazioni e l'obbligo di un'autorizzazione preventiva per l'estrazione e l'arginamento. Dette misure sono periodicamente riesaminate e, se del caso, aggiornate. Gli Stati membri possono esentare dalle misure di controllo le estrazioni e gli arginamenti che non hanno alcun impatto significativo sullo stato delle acque" (art. 11, paragrafo 3, lettera e)).

Articolo 3-*ter*
(Modifica all'articolo 99 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di riutilizzo delle acque reflue)

L'**articolo 3-*ter*, introdotto nel corso dell'esame in sede referente,** inserisce due nuovi commi, 1-bis e 1-ter, nell'articolo 99 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente), dedicato al riutilizzo dell'acqua. Il nuovo comma 1-bis consente, fino all'adozione del regolamento previsto dal comma 1 del medesimo articolo 99 – cui è demandata la definizione dei criteri, delle modalità e delle condizioni per il riutilizzo delle acque reflue –, il riutilizzo dell'acqua per destinazione d'uso industriale nello stesso sito, anche solo per parte degli scarichi previsti, e stabilisce che le acque riutilizzate per scopi tecnici e nei processi produttivi hanno esclusivamente le caratteristiche chimico-fisiche tecnicamente idonee allo scopo. Il nuovo comma 1-ter individua gli adempimenti per l'avvio del riutilizzo: una comunicazione agli enti competenti ovvero, per i soggetti in possesso di un'autorizzazione ambientale, una richiesta di modifica non sostanziale dell'autorizzazione stessa.

L'**articolo 3-*ter***, **introdotto nel corso dell'esame in sede referente,** inserisce, dopo il comma 1 dell'articolo 99 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'ambiente), i nuovi commi 1-bis e 1-ter.

L'articolo 99 del decreto legislativo n. 152 del 2006, collocato nel Capo II (Tutela quantitativa della risorsa e risparmio idrico) del Titolo III della Sezione II della Parte terza del Codice dell'ambiente, disciplina il riutilizzo dell'acqua. Il comma 1, come modificato dall'articolo 14-ter, comma 2, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, demanda a un regolamento, da adottare con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione dei criteri, delle modalità e delle condizioni per il riutilizzo delle acque reflue. Il comma 2 prevede che le regioni, nel rispetto dei principi della legislazione statale e sentita l'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, adottino norme e misure volte a favorire il riciclo dell'acqua e il riutilizzo delle acque reflue depurate.

Nelle more dell'adozione del regolamento, la disciplina tecnica del riutilizzo è recata dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2003, n. 185, adottato in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, del quale l'articolo 13, comma 1-ter, del

decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200 dispone l'abrogazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 99, comma 1, del Codice dell'ambiente. Il D.M. n. 185 del 2003 disciplina il riutilizzo delle acque reflue domestiche, urbane e industriali, individuando tra le destinazioni d'uso ammissibili quella industriale (come acqua antincendio, di processo, di lavaggio e per i cicli termici dei processi industriali), con l'esclusione degli usi che comportano un contatto tra le acque reflue recuperate e gli alimenti o i prodotti farmaceutici e cosmetici (articolo 3, comma 1, lettera c)). Per tale destinazione, le parti interessate concordano limiti specifici in relazione alle esigenze dei cicli produttivi nei quali avviene il riutilizzo, nel rispetto comunque dei valori previsti per lo scarico in acque superficiali dalla tabella 3 dell'allegato 5 (ora alla Parte terza del d.lgs. n. 152 del 2006) (articolo 4, comma 1). Il regolamento non disciplina il riutilizzo di acque reflue presso il medesimo stabilimento o consorzio industriale che le ha prodotte (articolo 1, comma 3).

Lo schema di regolamento previsto dall'articolo 99, comma 1, recante "Regolamento sul riutilizzo delle acque reflue affinate, nonché di esecuzione del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020", è stato approvato in esame preliminare dal Consiglio dei ministri nella seduta n. 148 del 5 novembre 2025; l'esame dell'intesa da parte della Conferenza Stato-regioni è stato rinviato nella seduta del 26 febbraio 2026. Si ricorda che il regolamento (UE) 2020/741, applicabile dal 26 giugno 2023, stabilisce prescrizioni minime per il riutilizzo delle acque reflue urbane trattate a fini irrigui in agricoltura e non concerne, pertanto, gli usi industriali.

Il nuovo **comma 1-bis**, primo periodo, stabilisce che, **fino all'adozione del regolamento** di cui al comma 1 del medesimo articolo 99, il riutilizzo dell'acqua per destinazione d'uso industriale **è consentito nello stesso sito**, anche solo per parte degli scarichi previsti.

Il secondo periodo dispone che le acque di cui al primo periodo, riutilizzate per scopi tecnici e nei processi produttivi, hanno **esclusivamente le caratteristiche chimico-fisiche tecnicamente idonee allo scopo**.

Pertanto, in sintesi, la disposizione:

- ha **carattere transitorio**, in quanto opera fino all'emanazione del regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 99;
- riguarda il riutilizzo dell'acqua per **destinazione d'uso industriale**, ossia – secondo quanto precisato dal secondo periodo – per scopi tecnici e nei processi produttivi;
- **circoscrive il riutilizzo allo stesso sito**, da intendersi, alla luce del tenore letterale della disposizione, come il sito dal quale originano gli scarichi;
- consente che il riutilizzo interessi **anche solo una parte degli scarichi previsti**;

- quanto ai requisiti qualitativi delle acque riutilizzate, richiede **esclusivamente** che esse **presentino caratteristiche chimico-fisiche tecnicamente idonee allo scopo** cui sono destinate.

Si ricorda che il Codice dell'ambiente già contempla, in un ambito specifico, l'utilizzo nel sito di acque altrimenti destinate allo scarico: l'articolo 243, comma 1, del Codice prevede infatti che, in caso di emungimento e trattamento delle acque sotterranee nei siti contaminati, debba essere valutata la possibilità tecnica di utilizzazione delle acque emunte nei cicli produttivi in esercizio nel sito.

Il nuovo **comma 1-ter** stabilisce che, ai fini del riutilizzo dell'acqua di cui al comma 1-bis, i soggetti interessati:

- effettuano una **comunicazione agli enti competenti**;
- o, nel caso in cui siano **in possesso di un'autorizzazione ambientale**, presentano una **richiesta di modifica non sostanziale** dell'autorizzazione stessa.

Con riferimento ai principali titoli autorizzativi in materia ambientale, si ricorda che la disciplina delle modifiche non sostanziali è improntata, in via generale, a un modello di comunicazione preventiva all'autorità competente: si vedano, in particolare, l'art. 29-nonies, comma 1, per l'autorizzazione integrata ambientale (AIA); l'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 per l'autorizzazione unica ambientale (AUA); l'articolo 124, comma 12, del Codice dell'ambiente per l'autorizzazione allo scarico.

Si segnala, infine, che la proposta emendativa dalla cui approvazione deriva l'articolo 3-ter ha inoltre inserito, nell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge in esame, le **lettere c-bis) e c-ter)**, che modificano rispettivamente l'articolo 243, comma 6 (gestione delle acque sotterranee emunte in aree caratterizzate da fenomeni di intrusione marina), e l'articolo 265, comma 2 (assimilazione alle merci dei rifiuti trasportati per via marittima), del Codice dell'ambiente; per il relativo commento si rinvia alla scheda di lettura dell'articolo 4.

Articolo 4
(Disposizioni urgenti in materia di economia circolare)

L'**articolo 4, modificato in sede referente,** interviene novellando parte quarta (che contiene norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati) del Codice dell'ambiente introducendo disposizioni urgenti in materia di economia circolare.

Più precisamente, al **comma 1, con la lettera *a)*** si interviene sull'articolo 178-ter, prevedendo al comma l, dopo la lettera a) l'inserimento della lettera a *bis*) che prevede l'adozione, da parte delle organizzazioni operanti nell'ambito dei regimi di responsabilità estesa del produttore, di regole che assicurino la trasparenza e la correttezza procedurale e sostanziale delle decisioni di competenza degli organi di Amministrazione. Si prevedono obblighi di astensione a carico dei componenti degli organi medesimi che abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto, attuale o potenziale, con quello dell'organizzazione.

Con lettera b) si introduce, dopo l'articolo 185-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, il nuovo articolo 185-ter volto a disciplinare la gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti ovvero prodotte nell'ambito di cantieri puntuali.

Come emerge dalla relazione illustrativa del Governo è attualmente in corso di adozione un nuovo regolamento volto alla semplificazione delle attività di gestione di tali materiali, la cui entrata in vigore, ai sensi dell'articolo 48 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, comporterà l'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120.

L'intervento normativo in commento mira, in particolare, a tenere conto delle osservazioni formulate dal Consiglio di Stato nel parere reso nell'adunanza del 14 aprile 2026. In tale sede, la Sezione consultiva ha rilevato che lo schema di regolamento, in assenza di un'apposita copertura legislativa, non avrebbe potuto derogare alle condizioni del deposito temporaneo stabilite dalla fonte primaria (articolo 185-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006), sotto il profilo, in particolare, dei quantitativi massimi accumulabili. Il Consiglio di Stato ha evidenziato che la previsione regolamentare di soglie pari a 4.000 metri cubi complessivi (di cui non oltre 800 di rifiuti pericolosi) per le terre e rocce da scavo - pur essendo una disciplina già presente nel vigente decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2017 – risultava in contrasto con i limiti generali di 30 metri cubi previsti dall'articolo 185-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Al fine di superare tale censura di legittimità riguardante la gerarchia delle fonti e la potestà regolamentare, si rende necessario intervenire con una norma di rango primario.

La novella recata dall'articolo 185-ter prevede soglie specifiche per le terre e rocce da scavo identificate dai codici EER 17.05.04 e 17.05.03*. Sempre la relazione illustrativa del Governo sottolinea che la norma, nell'offrire copertura legislativa a limiti quantitativi (4.000 mc totali / 800 mc pericolosi) già previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2017, intende assicurare la continuità operativa e i livelli di semplificazione necessari per il settore, anche nella fase successiva alla cessazione dell'efficacia del decreto stesso e a partire dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica attuativo dell'articolo 48 del decreto-legge n. 13 del 2023.

Il comma 2 del medesimo articolo 185-ter disciplina il riutilizzo diretto, nel medesimo sito di produzione, delle terre e rocce da scavo generate nell'ambito di cantieri puntuali, prevedendo che tale riutilizzo possa avvenire anche in assenza di preventiva caratterizzazione ambientale. A tal proposito, la disposizione introduce una definizione normativa di "cantiere puntuale", individuandolo nel cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non superiori a 20 metri cubi, calcolati sulla base delle sezioni di progetto e destinate al riutilizzo diretto nel medesimo sito di produzione.

La disposizione prevede, inoltre, che la sussistenza dei requisiti richiesti per l'applicazione della disciplina sia attestata dalla documentazione di esecuzione dei lavori.

Il comma 3 del nuovo articolo 185-ter, invece, individua le ipotesi di esclusione dall'ambito di applicazione della disciplina di cui al comma 2, primo periodo, al fine di circoscriverne l'operatività ai soli casi in cui ricorrono condizioni idonee a garantire il riutilizzo diretto delle terre e rocce da scavo, evitando impatti sull'ambiente e sulla salute. In particolare, la disposizione esclude dall'applicazione della disciplina semplificata le terre e rocce da scavo contenenti calcestruzzo, bentonite, vetroresina, miscele cementizie, additivi e materie plastiche impiegati nelle attività di scavo meccanizzato o tradizionale. Sono, altresì, escluse le terre e rocce da scavo provenienti da siti interessati da procedimenti di bonifica ai sensi del titolo V della Parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché quelle derivanti da scavi eseguiti per la rimozione di potenziali sorgenti di contaminazione.

Alla lettera c), si introduce nell'articolo 223 del decreto legislativo n. 152 del 2006 un nuovo comma 2-bis, in base al quale è richiesto che gli statuti dei consorzi operanti nel settore degli imballaggi disciplinino la

partecipazione agli organi di amministrazione dei consorzi medesimi da parte di rappresentanti di imprese impegnate in attività raccolta, selezione, recupero o riciclaggio avendo cura di introdurre misure idonee a prevenire situazioni di conflitti di interesse, nonché puntuali obblighi di dichiarazione e di astensione ove detti conflitti si profilino anche solo in potenza. In ogni caso, ai rappresentanti sopra citati è fatto obb1igo di astenersi dal prendere parte a qualsiasi decisione consortile relativa all'affidamento di servizi rientranti nell'oggetto dell'impresa di cui essi sono espressione.

La **lettera c-bis)** del comma 1, **introdotta nel corso dell'esame in sede referente**, inserisce nell'articolo 243, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il primo periodo, un nuovo periodo, in base al quale, qualora le acque siano emunte in area caratterizzata da **fenomeni di intrusione marina**, l'autorità competente può autorizzare, per i soli parametri riconducibili al fenomeno dell'intrusione marina, **valori limite allo scarico in acque superficiali superiori** rispetto a quelli di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 alla Parte terza del medesimo Codice.

La facoltà di deroga è circoscritta come segue:

- le acque devono essere **emunte in un'area caratterizzata da fenomeni di intrusione marina**;
- la deroga riguarda **i soli parametri riconducibili** al fenomeno dell'intrusione marina;
- essa si riferisce ai valori limite per lo **scarico in acque superficiali** di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 alla Parte terza;
- l'autorizzazione di valori limite superiori costituisce una **facoltà** dell'autorità competente.

L'articolo 243 del Codice dell'ambiente, collocato nel Titolo V (Bonifica di siti contaminati) della Parte quarta, disciplina la gestione delle acque sotterranee emunte. Il comma 3 stabilisce che l'immissione di acque emunte in corpi idrici superficiali o in fognatura deve avvenire previo trattamento depurativo presso un apposito impianto di trattamento delle acque di falda o presso impianti di trattamento delle acque reflue industriali esistenti che risultino tecnicamente idonei. Il comma 4 assimila alle acque reflue industriali che provengono da uno scarico, assoggettandole quindi al regime di cui alla Parte terza, le acque emunte convogliate tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il punto di prelievo con il punto di immissione nel corpo ricettore, previo trattamento di depurazione. Il comma 6, primo periodo, prevede che il trattamento delle acque emunte, da effettuarsi anche in caso di utilizzazione nei cicli produttivi in esercizio nel sito, debba garantire un'effettiva riduzione della massa delle sostanze inquinanti scaricate in corpo ricettore, al fine di evitare il mero trasferimento della contaminazione presente nelle acque sotterranee ai corpi idrici superficiali; il secondo periodo – che, a seguito della novella, diviene il terzo –

dimezza i termini per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico, al fine di garantire la tempestività degli interventi di messa in sicurezza, di emergenza e di prevenzione.

La **lettera c-ter)** del comma 1, anch'essa **introdotta nel corso dell'esame in sede referente**, sostituisce il **comma 2 dell'articolo 265** del Codice dell'ambiente. In base al nuovo testo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 193-bis del Codice e dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, ai fini del regime normativo in materia di trasporti via mare, i **rifiuti trasportati per via marittima** in acque nazionali e internazionali, compresi i rifiuti prodotti dalle navi, i residui di carico e i rifiuti prodotti da piattaforme marine fisse o mobili, **sono assimilati alle merci**. Il secondo periodo dispone che i **rifiuti pericolosi** sono assimilati alle **merci pericolose**.

Pertanto, la nuova disposizione:

- fa salva la disciplina del trasporto intermodale di cui all'articolo 193-bis del Codice e quella recata dal d.lgs. n. 197 del 2021;
- opera ai soli fini del regime normativo in materia di trasporti via mare;
- si applica a tutti i rifiuti trasportati per via marittima, in acque nazionali e internazionali, ivi compresi i rifiuti prodotti dalle navi, i residui di carico e i rifiuti prodotti da piattaforme marine fisse o mobili;
- assimila tali rifiuti alle merci e, nel caso di rifiuti pericolosi, alle merci pericolose;
- a differenza del testo vigente, non reca un termine finale di efficacia.

L'articolo 265 del Codice dell'ambiente reca disposizioni transitorie in materia di rifiuti. Il decreto legislativo n. 197 del 2021, di recepimento della direttiva (UE) 2019/883 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, ha abrogato il d.lgs. n. 182 del 2003 e modificato il comma 2 del citato art. 265, che nel testo vigente ammette, fermo restando quanto previsto dall'articolo 193-bis e dal medesimo d.lgs. n. 197 del 2021 e al fine di consentire agli operatori del settore di dotarsi delle autorizzazioni necessarie per la gestione dei rifiuti, l'assimilazione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico alle merci, anche ai fini della pericolosità, per quanto concerne il regime normativo in materia di trasporti via mare, sino al 30 giugno 2024.

L'articolo 193-bis del Codice dell'ambiente, introdotto dall'articolo 1, comma 20, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, disciplina il deposito di rifiuti nell'ambito di attività intermodale di carico e scarico, trasbordo e soste tecniche all'interno di porti, scali ferroviari, interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci, escludendolo dalle attività di stoccaggio a condizione, tra l'altro, che non sia superato il termine finale di trenta giorni e che i rifiuti siano presi in carico per il successivo trasporto entro sei giorni dall'inizio del deposito.

Il **comma 2** interviene sull'articolo 35 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, al

fine di assicurare una più chiara, completa e uniforme applicazione della disciplina relativa all'utilizzo del CSS-combustibile in sostituzione dei combustibili tradizionali.

Come emerge dalla relazione illustrativa del Governo la disposizione è volta a superare nell'immediato le rilevanti incertezze interpretative e applicative emerse nell'attuazione della disciplina vigente. Tali incertezze hanno determinato, a fronte di interventi caratterizzati da analoghi presupposti tecnici e ambientali, l'adozione di prassi amministrative non uniformi sul territorio nazionale, con conseguente disomogeneità dei procedimenti autorizzativi, aggravio degli oneri amministrativi a carico degli operatori e rallentamento della realizzazione di interventi funzionali al perseguimento degli obiettivi di economia circolare e decarbonizzazione dei processi produttivi. Vi è inoltre la necessità di assicurare un'applicazione uniforme della disciplina in un settore strategico per il conseguimento degli obiettivi nazionali ed europei di riduzione del ricorso alle fonti fossili, valorizzazione energetica delle frazioni non riciclabili dei rifiuti e rafforzamento della sicurezza energetica del sistema produttivo nazionale.

La relazione illustrativa del governo evidenzia come “la permanenza dell'attuale quadro interpretativo, caratterizzato da orientamenti non sempre convergenti delle autorità competenti e della giurisprudenza amministrativa, rischia infatti di compromettere nel breve periodo la realizzazione di interventi industriali già programmati, con effetti negativi sulla competitività delle imprese e sul raggiungimento degli obiettivi ambientali perseguiti dall'ordinamento. In tale contesto, assume particolare rilievo il contenzioso sviluppatosi in materia, che ha evidenziato la centralità della corretta individuazione degli elementi rilevanti ai fini della qualificazione di un intervento come modifica sostanziale o non sostanziale (si confronti, in particolare, la sentenza del Consiglio di Stato n. 8093 del 2023). La disposizione è pertanto volta a prevenire ulteriori incertezze applicative e contenziosi mediante una più puntuale definizione legislativa dei relativi presupposti”.

Nello specifico, le lettere a) e b) sostituiscono i commi 2 e 3 dell'articolo 35 individuando in maniera espressa ed esaustiva le condizioni al ricorrere delle quali gli interventi di sostituzione dei combustibili tradizionali con CSS-combustibile conforme ai requisiti di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 22 del 2013 non costituiscono modifiche sostanziali né varianti sostanziali degli impianti interessati.

Le condizioni individuate sono costituite:

a) dall'assenza di incremento della capacità produttiva autorizzata;

b) dal rispetto dei valori limite di emissione stabiliti ai sensi dell'allegato 2 al titolo III-bis della Parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comprese, pertanto, le deroghe ivi contemplate.

La disposizione chiarisce che, qualora risultino soddisfatti entrambi i requisiti, l'intervento non determina alterazioni sostanziali delle

caratteristiche produttive e ambientali dell'impianto già autorizzato e può, conseguentemente, essere assoggettato a un regime procedimentale semplificato.

Viene inoltre sostituito il previgente riferimento generico ai limiti emissivi previsti per il coincenerimento dei rifiuti con il puntuale rinvio all'allegato 2 al titolo III-bis della Parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di individuare con certezza il parametro normativo applicabile e ricomprendere espressamente nell'ambito della disciplina anche le eventuali deroghe previste dal medesimo allegato.

La norma disciplina, inoltre, il procedimento applicabile agli interventi che soddisfano le condizioni previste dalla legge, prevedendo la trasmissione di una comunicazione corredata da documentazione tecnica descrittiva e attribuendo all'autorità competente un termine di quarantacinque giorni entro il quale verificare la sussistenza dei presupposti richiesti; decorso inutilmente tale termine, l'interessato può procedere alla realizzazione dell'intervento.

La lettera c) introduce nell'articolo 35 del decreto-legge n. 77 del 2021 un nuovo comma 3.1, che qualifica gli interventi disciplinati dai precedenti commi 2 e 3 come interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.

Il **comma 3** apporta modificazioni all'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, al fine di ricomprendere espressamente nel relativo ambito di applicazione anche gli impianti che utilizzano CSS-combustibile e di prorogare il termine di efficacia della disciplina dal **31 dicembre 2026** al **31 dicembre 2030**.

Come evidenzia la relazione illustrativa del Governo il termine del **31 dicembre 2030** è stato individuato in coerenza con il principale orizzonte temporale degli obiettivi europei e nazionali in materia di **decarbonizzazione, economia circolare, riduzione delle emissioni climalteranti e incremento dell'utilizzo di combustibili alternativi nei processi industriali**.

Il **comma 4** apporta modificazioni al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, introducendo all'articolo 6 introducendo, dopo il comma 5 il nuovo comma 5 *bis*, che pone in capo ai produttori di bottiglie per bevande un obbligo di comunicazione annuale al Consorzio nazionale imballaggi, da adempiere tramite i consorzi di filiera o i sistemi autonomi riconosciuti, con riferimento al quantitativo di bottiglie immesse sul mercato, al quantitativo di plastica riciclata acquistata e contenuta nei prodotti e alla provenienza di tale plastica, distinguendo tra Stati membri e Paesi terzi. I dati così acquisiti sono destinati a confluire, in forma integrata, nei piani e programmi di settore di cui all'articolo 11 del medesimo decreto legislativo, nonché nella comunicazione annuale prevista dall'articolo 13, garantendo una maggiore

coerenza informativa tra gli strumenti programmatori e gli obblighi di rendicontazione.

Il **comma 4-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente,** introduce modifiche al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49: in particolare:

a) all'articolo 10, al comma 10, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ogni avanzo di gestione costituisce anticipazione per gli esercizi successivi e deve essere utilizzato per ridurre il contributo ambientale, compatibilmente con le esigenze di stabilità economico-finanziaria del sistema di gestione, assicurando un livello adeguato delle riserve rispetto ai costi totali annui». Pertanto all'esito dell'introdotta modifica, la norma prevede che i sistemi collettivi sono tenuti a garantire l'equilibrio della propria gestione finanziaria e gli eventuali avanzi di gestione non concorrono alla formazione del reddito e non possono essere divisi tra i consorziati. Ogni avanzo di gestione costituisce anticipazione per gli esercizi successivi e deve essere utilizzato per ridurre il contributo ambientale, compatibilmente con le esigenze di stabilità economico-finanziaria del sistema di gestione, assicurando un livello adeguato delle riserve rispetto ai costi totali annui. I sistemi devono dimostrare di essere in possesso delle certificazioni ISO 9001 e 14001, oppure EMAS, o altro sistema equivalente di gestione della qualità sottoposto ad audit e che comprenda anche i processi di trattamento ed il monitoraggio interno all'azienda.

b) all'articolo 11, al comma 8:

1) sono aggiunte, in fine, le seguenti le parole: «, nonché, nel caso di ritiro di ulteriori rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) presso il domicilio dell'acquirente ai sensi del comma 1, secondo periodo, la tipologia e il numero degli stessi, senza necessità di ulteriore documentazione». Pertanto all'esito dell'introdotta modifica, la norma prevede che il trasporto di cui al comma 4, ivi compreso quello dai locali del punto di vendita al luogo di deposito, se diverso dal punto di vendita stesso, è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di produzione, la tipologia di materiale e il luogo di destinazione, nonché, nel caso di ritiro di ulteriori rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) presso il domicilio dell'acquirente ai sensi del comma 1, secondo periodo, la tipologia e il numero degli stessi, senza necessità di ulteriore documentazione.

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'accettazione del carico presso i centri di raccolta e gli impianti di trattamento debitamente autorizzati a tali attività ai quali i RAEE di cui al comma 1 sono trasportati

ai sensi del comma 4, il documento di trasporto di cui al presente comma tiene luogo del formulario di identificazione dei rifiuti di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, fermo restando l'obbligo di annotazione nel registro cronologico di carico e scarico da parte dell'impianto di destinazione. Pertanto all'esito dell'introdotta modifica, la norma prevede che il trasporto di cui al comma 4, ivi compreso quello dai locali del punto di vendita al luogo di deposito, se diverso dal punto di vendita stesso, è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di produzione, la tipologia di materiale e il luogo di destinazione. Ai fini dell'accettazione del carico presso i centri di raccolta e gli impianti di trattamento debitamente autorizzati a tali attività ai quali i RAEE di cui al comma 1 sono trasportati ai sensi del comma 4, il documento di trasporto di cui al presente comma tiene luogo del formulario di identificazione dei rifiuti di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, fermo restando l'obbligo di annotazione nel registro cronologico di carico e scarico da parte dell'impianto di destinazione.

Il **comma 4-ter, introdotto nel corso dell'esame in sede referente,** prevede il differimento del termine previsto dall'articolo 9, comma 5-bis, primo periodo, del decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2026, n. 71, dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2027.

La disciplina in questione prevedeva fino al 31 dicembre 2026, in relazione a interventi di manutenzione, costruzione e riqualificazione di infrastrutture stradali, che le **stazioni appaltanti adottassero misure volte ad assicurare l'utilizzo integrale del materiale derivante dalla rimozione** delle pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso, nel medesimo cantiere ovvero nell'ambito di altri cantieri connessi al luogo di produzione del materiale stesso.

Si prevedeva inoltre che il materiale in questione potesse essere trasportato, in qualità di materiale tolto d'opera senza ulteriori trasformazioni, secondo la disciplina prevista per i rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture ai sensi dell'articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, oppure essere reimpiegato, senza ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale, nel medesimo cantiere ovvero nell'ambito di altri cantieri, interventi stradali o infrastrutturali di competenza del medesimo soggetto attuatore, anche non direttamente connessi al luogo di produzione del materiale stesso.

Articolo 4-*bis*

(Modifiche all'allegato 1 al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, in materia di discariche. Procedura di infrazione n. 2024/2268)

L'**articolo 4-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in sede referente**, modifica i requisiti per lo stoccaggio temporaneo di mercurio metallico in discarica per più di un anno, prescrivendo che il mercurio metallico abbia un contenuto di mercurio superiore al 99,9 % in peso.

L'**articolo 4-*bis***, composto di un unico comma e **introdotto nel corso dell'esame in sede referente**, modifica il numero 1 del punto 3-*bis* dell'allegato 1 al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.

Il punto 3-*bis* individua i requisiti che si applicano ai fini dello stoccaggio temporaneo di mercurio metallico per più di un anno.

La **novella** prescrive che il **contenuto** di **mercurio** oggetto di stoccaggio sia **superiore al 99,9 % in peso**, in aggiunta ai requisiti già vigenti, che non sono oggetto di modifica.

La disciplina dello stoccaggio del mercurio metallico considerato rifiuto è stata introdotta nella direttiva 1999/31/CE dalla direttiva 2011/97/UE, che ne ha modificato gli allegati I, II e III. In particolare, l'allegato II, punto 6, lettera A ("Composizione del mercurio"), stabilisce che il mercurio metallico rispetta le seguenti specifiche: "contenuto di mercurio superiore al 99,9 % in peso" e "assenza di impurità suscettibili di corrodere l'acciaio al carbonio o l'acciaio inossidabile (per esempio: soluzione di acido nitrico, soluzioni di cloruri)".

La direttiva 2011/97/UE è stata recepita con il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 luglio 2013, che aveva inserito il punto 3-*bis* nell'allegato 1 e il punto 5-*bis* nell'allegato 2 del D.Lgs. 36/2003 e aveva collocato le specifiche relative alla composizione del mercurio, comprensive di entrambi i requisiti previsti dalla direttiva, in un nuovo allegato 4-*bis* al decreto ministeriale 27 settembre 2010 sui criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica. Successivamente, il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121, di attuazione della direttiva (UE) 2018/850, ha sostituito l'allegato 1 del D.Lgs. 36/2003 (articolo 1, lettera *s)*) e ha abrogato il D.M. 27 settembre 2010 (articolo 2, comma 1), riportando nel punto 3-*bis* dell'allegato 1 anche i requisiti in precedenza contenuti nel citato allegato 4-*bis*; nel testo così riformulato, tra le specifiche di composizione figura la sola assenza di impurità corrosive.

Quanto al coordinamento con la normativa dell'Unione direttamente applicabile, si ricorda che l'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/852 sul mercurio ha consentito, in deroga al divieto di collocare in discarica rifiuti liquidi (articolo 5, paragrafo 3, lettera *a)*, della direttiva 1999/31/CE, cui corrisponde l'articolo 6, comma 1, lettera *a)*, del D.Lgs. 36/2003), lo stoccaggio

temporaneo in forma liquida dei rifiuti di mercurio, a condizione che fossero rispettati i requisiti specifici stabiliti dagli allegati I, II e III della direttiva e che lo stoccaggio avvenisse in impianti in superficie a ciò destinati e attrezzati. La deroga, la cui cessazione era inizialmente fissata al 1° gennaio 2023, è stata prorogata dal regolamento delegato (UE) 2022/2526 e, secondo il testo consolidato del regolamento, ha cessato di applicarsi dal 1° gennaio 2026; il paragrafo 3 del medesimo articolo 13 prescrive che, prima dello smaltimento permanente, i rifiuti di mercurio siano sottoposti a trasformazione e, se destinati a impianti in superficie, anche a solidificazione.

- ***La procedura di infrazione n. 2024/2268***

Nell'ambito del pacchetto di infrazioni del 12 febbraio 2025, la Commissione europea ha deciso di avviare nei confronti dell'Italia una **procedura di infrazione**, inviando una **lettera di costituzione in mora** (INFR(2024)2268), per il non corretto recepimento della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/850.

Secondo quanto indicato nel comunicato della Commissione, l'Italia non avrebbe definito correttamente: i) che i rifiuti sottoposti a incenerimento devono essere dichiarati come collocati in discarica; ii) il tipo di rifiuti che possono essere inviati a una discarica di rifiuti pericolosi; iii) le **specifiche per lo stoccaggio temporaneo di mercurio metallico**. La Commissione ha inoltre rilevato il non corretto recepimento di alcune prescrizioni relative al monitoraggio del gas e al campionamento delle acque sotterranee nelle discariche.

In base alla banca dati EUR-Infra della Presidenza del Consiglio dei ministri, la procedura risulta nella fase della **messa in mora** ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 4-*ter*
(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di rifiuti. Procedura d'infrazione n. 2024/2097)

La disposizione in commento, introdotta nel corso dell'esame in sede referente, reca modifiche al codice dell'ambiente rese necessaria dalla procedura d'infrazione n. 2024/2097 avviata dalla Commissione europea contro l'Italia il 25 luglio 2024 per via del non corretto e incompleto recepimento della direttiva quadro sui rifiuti (direttiva 2008/98/CE), come modificata dalla direttiva (UE) 2018/851 facente parte del pacchetto sull'economia circolare.

Il primo ed unico comma della disposizione, interviene sul decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introducendo una serie di modificazioni:

a) all'articolo 178-bis, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «sono istituiti» sono inserite le seguenti: «o disciplinati se già istituiti»;

b) all'articolo 178-ter:

1) al comma 4, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) nel caso di regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018 per raggiungere i traguardi in materia di gestione dei rifiuti e gli obiettivi stabiliti esclusivamente dalla normativa nazionale, i produttori di prodotti sostengano almeno il 50 per cento dei costi necessari»;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. La deroga non può essere utilizzata per ridurre la quota dei costi sostenuti dai produttori di prodotti nell'ambito di regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018 per il conseguimento di traguardi e obiettivi diversi da quelli stabiliti esclusivamente dalla normativa nazionale.»;

3) dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

«9-bis. Le autorità competenti ai sensi del presente articolo assicurano, anche mediante strumenti di consultazione e confronto tecnico, un dialogo regolare tra i pertinenti soggetti coinvolti nell'attuazione dei regimi di responsabilità estesa del produttore, ivi compresi i produttori e i distributori, i gestori pubblici o privati di rifiuti, le autorità locali, le organizzazioni della società civile e, se del caso, i soggetti dell'economia sociale, le reti di riutilizzo e riparazione e gli operatori della preparazione per il riutilizzo.

9-ter. La comunicazione di informazioni al pubblico a norma del presente articolo non pregiudica il mantenimento della riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili in conformità alle pertinenti disposizioni nazionali e dell'Unione europea»;

c) all'articolo 180:

1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti» sono inserite le seguenti: «descrive il contributo alla prevenzione dei rifiuti recato dagli strumenti e dalle misure elencati nell'allegato L-ter, valuta l'utilità degli esempi di misure di cui all'allegato L, identifica le misure esistenti di prevenzione dei rifiuti e il loro contributo alla prevenzione dei rifiuti e»;

2) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti è aggiornato almeno ogni sei anni, tenendo conto, tra l'altro, delle modifiche normative, organizzative e tecnologiche intervenute nello scenario nazionale e sovranazionale»;

d) all'articolo 181, comma 1, dopo le parole: «preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, il riciclaggio» sono inserite le seguenti: «di alta qualità»;

e) all'articolo 187, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3.1. Qualora non sia possibile procedere alla separazione in conformità al comma 3, i rifiuti miscelati sono trattati in un impianto autorizzato ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 a trattare la siffatta miscela»;

f) all'articolo 188, comma 3, dopo le parole: «gestione dei rifiuti» sono inserite le seguenti:«, compresi quelli per la necessaria infrastruttura e il suo funzionamento,»;

g) all' articolo 199, comma 3:

1) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-bis) una valutazione dei sistemi di raccolta esistenti, della copertura materiale e territoriale della raccolta differenziata, delle eventuali deroghe concesse ai sensi dell'articolo 205, comma 6-ter»;

2) alla lettera r-ter), dopo le parole: «dispersione di rifiuti» sono inserite le seguenti: «, anche in conformità all'articolo 13 della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, e all'articolo 11 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000,»;

3) dopo la lettera r-quater) sono aggiunte le seguenti:

«r-quinquies) idonei indicatori e obiettivi qualitativi o quantitativi per monitorare la quantità di rifiuti prodotti, il loro trattamento, nonché i rifiuti urbani smaltiti o sottoposti a recupero di energia;

r-sexies) misure per il conseguimento degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di cui all'articolo 181»;

h) all'articolo 205:

1) al comma 6-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La deroga di cui al primo periodo è periodicamente riesaminata tenendo conto delle migliori pratiche in materia di raccolta differenziata dei rifiuti e di altri sviluppi nella gestione dei rifiuti»;

2) al comma 6-quater, dopo le parole: «rifiuti di pile e accumulatori,» sono inserite le seguenti: «rifiuti urbani pericolosi,»;

i) all'articolo 216-bis:

1) al comma 1, dopo le parole: «gli oli usati» sono inserite le seguenti: «sono raccolti in modo differenziato, ove tecnicamente possibile, e»;

2) al comma 2, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, a condizione che la miscelazione degli oli usati con caratteristiche differenti non impedisca la rigenerazione o, in alternativa, altre operazioni di riciclaggio che comportino un risultato ambientale complessivo equivalente o migliore rispetto alla rigenerazione»;

3) al comma 3:

3.1) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o, in alternativa, tramite altre operazioni di riciclaggio che comportino un risultato ambientale complessivo equivalente o migliore rispetto alla rigenerazione»;

3.2) alla lettera b), le parole: «sia tecnicamente non fattibile ed economicamente impraticabile» sono sostituite dalle seguenti: «o il riciclaggio non siano tecnicamente fattibili ed economicamente praticabili» e le parole: «decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46»;

l) all'articolo 237, comma 6, lettera f), le parole « L'avanzo di gestione proveniente dal contributo ambientale costituisce anticipazione per l'esercizio successivo e ne determina la riduzione del suo importo nel primo esercizio successivo» sono sostituite dalle seguenti: «Ogni avanzo di gestione costituisce anticipazione per gli esercizi successivi ed è utilizzato per ridurre il contributo ambientale, compatibilmente con le esigenze di stabilità economico-finanziaria del sistema di gestione, assicurando un livello adeguato delle riserve rispetto ai costi totali annui»;

m) all'articolo 255, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: «all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «agli obblighi di cui all'articolo 187, commi 3 e 3.1»;

2) al secondo periodo, le parole: «dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «degli obblighi di cui all'articolo 187, commi 3 e 3.1».

Procedura d'infrazione n. 2024/2097 (Fonte: Commissione Europea).

La Commissione ha avviato una procedura di infrazione inviando una lettera di costituzione in mora all'Italia (INFR(2024)2097) per il non corretto recepimento della direttiva quadro sui rifiuti (direttiva 2008/98/CE sui rifiuti, quale modificata dalla direttiva (UE) 2018/851). La direttiva quadro sui rifiuti è la legislazione quadro dell'UE volta a prevenire o ridurre la produzione di rifiuti, a ridurre

l'impatto complessivo dell'uso delle risorse e a migliorarne l'efficienza: elementi fondamentali per la transizione verso un'economia circolare e per garantire la competitività a lungo termine dell'Unione. La direttiva modificata stabilisce obiettivi vincolanti per il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti urbani; introduce inoltre prescrizioni dirette agli Stati membri e volte a migliorare i loro sistemi di gestione dei rifiuti e l'uso efficiente delle risorse. Gli Stati membri erano tenuti a recepire le disposizioni della direttiva modificata nella legislazione nazionale entro il 5 luglio 2020. La Commissione ha già avviato procedure di infrazione nei confronti di altri 10 Stati membri (Bulgaria, Cechia, Estonia, Francia, Cipro, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo e Romania). La Commissione ha constatato che **l'Italia non ha recepito correttamente** diverse disposizioni della direttiva modificata, tra cui quelle concernenti la responsabilità estesa del produttore, la garanzia di un riciclaggio di alta qualità, la raccolta differenziata dei rifiuti pericolosi e l'attuazione di un sistema elettronico di tracciabilità.

Articolo 4-*quater*
(Credito d'imposta per le imprese che utilizzano plastica riciclata)

L'**articolo 4-*quater***, **introdotto nel corso dell'esame in sede referente**, al **comma 1**, introduce, a favore delle imprese che nel 2027 acquistano e impiegano la **plastica riciclata** all'interno dei propri cicli produttivi, un **credito d'imposta fino** al **36 per cento** delle spese sostenute e documentate, prevedendo un importo massimo per beneficiario pari a 20.000 euro e un limite complessivo di spesa pari a 4 milioni di euro. Il **comma 2** precisa che il credito d'imposta **non concorre alla formazione del reddito** né **della base imponibile dell'IRAP**, che **non rileva ai fini del rapporto di deducibilità** degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi del reddito (artt. 61 e 109, co. 5, del TUIR di cui al d.P.R. n. 917 del 1986), che è **utilizzabile esclusivamente tramite la compensazione orizzontale** a decorrere dal 1° gennaio 2028 **(**art. 17 del d.lgs. n. 241/1997) e, infine, che **non è soggetto al limite annuale di utilizzo della compensazione** di cui all'art. 1, co. 53, della legge n. 244 del 2007. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto le medesime spese, a condizione che tale cumulo non porti al superamento della spesa sostenuta.
Il **comma 3** dispone che la **presentazione del modello F24** ai fini della fruizione del credito d'imposta debba avvenire mediante servizi telematici e individua i **fondi occorrenti** per la regolazione contabile delle compensazioni. Il **comma 4** demanda la **disciplina attuativa** ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il **comma 5** reca la quantificazione degli oneri finanziari, pari a **4 milioni di euro per l'anno 2027**, e la relativa copertura finanziaria.

L'**articolo 4-*quater*** in esame istituisce un **credito d'imposta** a favore delle **imprese** che acquistano e impiegano la **plastica riciclata all'interno dei propri cicli produttivi**. La finalità è quella di incentivare l'impiego da parte delle imprese della plastica riciclata e di promuovere il recupero e il riciclaggio dei rifiuti plastici.

Nello specifico, il **comma 1** stabilisce che **per le imprese** che nell'anno 2027 **acquistano e impiegano nei propri cicli produttivi plastica riciclata** è concesso un contributo sotto forma di **credito d'imposta**, avente le seguenti caratteristiche:

- copre fino al **36 per cento delle spese sostenute e documentate** per l'acquisto della plastica riciclata entro il 30 luglio 2027;

- **l’importo massimo** per ciascun beneficiario è pari a **20.000 euro**;
- il **limite massimo complessivo di spesa** per l'anno 2027 è di **4 milioni** di euro.

Il **comma 2** specifica che il credito d’imposta **non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'IRAP** (imposta regionale sulle attività produttive).

Il medesimo comma prevede che il credito **non rilevi ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi del reddito**. Pertanto, non è considerato ai fini dell’applicazione dei limiti previsti dal TUIR per la deducibilità degli interessi passivi e delle componenti negative indistintamente riferibili ad attività o beni produttivi di proventi imputabili a reddito, secondo quanto previsto dagli articoli 72 e 118 comma 10 del Testo unico in materia di imposte sui redditi di cui al decreto legislativo n. 117 del 2026.

Si ricorda che, a decorrere **dal 1° gennaio 2027**, per la disciplina degli **interessi passivi inerenti all’esercizio d’impresa** si fa riferimento all’**articolo 72** del **decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117**, recante il nuovo Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi (TUIR), in luogo dell’articolo 61 del D.P.R. n. 917 del 1986, abrogato a decorrere dalla medesima data. Allo stesso modo, a decorrere **dal 1° gennaio 2027,** per quanto riguarda le **spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi**, si fa riferimento all’**articolo 118, comma 10,** del nuovo TUIR, di cui al citato d.lgs. 19 giugno 2026, n. 117, in luogo dell’articolo 109, comma 5, del D.P.R. n. 917 del 1986, anch’esso abrogato a decorrere dalla medesima data.

Si rammenta che, ai sensi dell'**articolo 72** del decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117**,** gli **interessi passivi inerenti all'esercizio d'impresa sono deducibili** per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Pertanto, gli interessi passivi dei soggetti IRPEF imprenditori sono deducibili pro rata, nella stessa misura in cui i ricavi e proventi dell’impresa sono imponibili. Si precisa che la parte di interessi passivi non deducibile non dà diritto alla detrazione dall'imposta prevista all'articolo 14, comma 1, lettere *a)* e *b)* del nuovo TUIR.

Inoltre, ai sensi dell’**articolo 118, comma 10**, del decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, le **spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi**, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, **sono deducibili** se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il

reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

Con riferimento alla disciplina della **compensazione fiscale** del neo-introdotto credito d'imposta – ossia la possibilità di utilizzare crediti risultanti dalle dichiarazioni fiscali a scomputo dei debiti tributari in scadenza – il medesimo comma 2 stabilisce che il credito d'imposta è **utilizzabile esclusivamente tramite la compensazione "orizzontale"** (o esterna), ai sensi all'**articolo 3 del decreto legislativo 24 marzo 2025 n. 33**, recante il Testo unico in materia di versamenti e di riscossione.

L'**articolo 3** del decreto legislativo 24 marzo 2025 n. 33, recante il Testo unico in materia di versamenti e di riscossione stabilisce che i contribuenti eseguano **versamenti unitari delle imposte**, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate. La compensazione, sempre secondo il citato articolo 3, deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.

Inoltre, il credito d'imposta **non è soggetto al limite annuale di utilizzo della compensazione** di cui al **comma 10 del medesimo articolo 3** del Testo unico in materia di versamenti e di riscossione, che stabilisce che **il limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili** ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conti **fiscali è fissato in due milioni di euro annui per ciascun anno solare**, e del limite di cui all'articolo 63, comma 1, del Testo unico delle disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento di cui al decreto legislativo n. 141 del 2026.

L'**articolo 63, comma 1,** del decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento e disposizioni di coordinamento e correttive prevede che **i crediti d'imposta** da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, in quanto **derivanti da agevolazioni concesse alle imprese**, possano essere utilizzati nel **limite annuale di 250.000 euro** e che l'ammontare eccedente debba essere riportato in avanti anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive e sia comunque compensabile per l'intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l'eccedenza.

Il credito **d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni** che abbiano ad oggetto le medesime spese, **a condizione che tale cumulo**, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al primo periodo, **non porti al superamento della spesa sostenuta**.

Il **comma 3** dispone che, ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i **servizi telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Si precisa che i **fondi occorrenti** per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate sono stanziati su **apposito capitolo di spesa** dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio».

Si segnala che non è previsto che la presentazione del modello F24 debba essere effettuata entro il 31 dicembre 2027. Tale precisazione si rende necessaria al fine di garantire la correttezza della copertura finanziaria indicata al comma 5.

Si valuti l'opportunità di precisare che il modello F24 debba essere presentato entro il 31 dicembre 2027.

Il **comma 4** demanda la **disciplina attuativa** ad un **decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica**, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell'economia e delle finanze, **da adottare entro sessanta giorni** dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. In particolare, tramite tale decreto vengono definiti i seguenti elementi:

- i **requisiti tecnici** e le **certificazioni** idonei ad attestare il contenuto di plastica riciclata dei materiali impiegati nei cicli produttivi;
- i **criteri** e le **modalità di applicazione** e **di fruizione del credito d'imposta**, nel **rispetto della normativa dell'Unione europea** in materia di **aiuti di Stato**, anche al fine di assicurare il **rispetto del limite massimo di spesa** di 4 milioni di euro stabilito dal comma 1.

Infine, il **comma 5** reca la **quantificazione degli oneri finanziari** derivanti dall'articolo in esame, pari a **4 milioni di euro per l'anno 2027**. A tali oneri si provvede mediante corrispondente **riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente** iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Si ricorda che una misura simile era prevista dalla **legge di bilancio 2023**, articolo 1, **commi 685-690** (legge n. 197 del 2022) che aveva riconosciuto alle **imprese** che **acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica** (e imballaggi biodegradabili/compostabili o derivati dalla raccolta di carta, alluminio e vetro), per ciascuno degli **anni 2023 e 2024**, un **credito d'imposta** nella misura del **36 per cento**, con **massimo di 20.000 euro** per beneficiario e **limite massimo complessivo** di spesa di **5 milioni di euro (**anziché a 4 milioni) per ciascuno degli **anni 2024 e 2025**.

Il credito d'imposta introdotto dall'articolo 4-*quater* in esame riprende quindi l'impianto essenziale del precedente credito d'imposta introdotto dalla legge di bilancio 2023, restringendone però l'ambito di applicazione: non riguarda i prodotti e gli imballaggi riciclati acquistati dall'impresa, ma la plastica riciclata impiegata dall'impresa nel ciclo produttivo.

- ***Compensazione fiscale dei crediti***

L'istituto della **compensazione fiscale** consiste nella possibilità di utilizzare i **crediti risultanti dalle dichiarazioni fiscali** a scomputo dei debiti tributari in scadenza, distinguendosi in due tipologie:

1) **compensazione** c.d. "**orizzontale**" (o "esterna"), per la compensazione di imposte di natura diversa (es. credito IVA con un debito IRES);

2) **compensazione** c.d. "**verticale**" (o "interna"), per la compensazione attuata all'interno della medesima tipologia di imposta (es. credito IRES con debito IRES).

La compensazione c.d. "**orizzontale**" è effettuata esclusivamente mediante modello F24, ai sensi dell'**articolo 3** (rubricato "Versamento unitario e compensazione") **del decreto legislativo 24 marzo 2025 n. 33, recante il Testo unico in materia di versamenti e di riscossione**.

Nello specifico, il citato articolo 3 stabilisce che i contribuenti eseguano **versamenti unitari delle imposte**, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali **con eventuale compensazione dei crediti**, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, **risultanti dalle dichiarazioni** e dalle denunce periodiche presentate. La compensazione, sempre secondo il citato articolo 3, deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, **per importi superiori a 5.000 euro annui**, può essere effettuata a partire **dal decimo giorno successivo** a quello di **presentazione della dichiarazione** o dell'istanza da cui il credito emerge.

Si rendono, inoltre, applicabili anche i seguenti **limiti e divieti** alla compensazione dei crediti d'imposta e dei contributi:

1) **limite annuale** all'utilizzo in **compensazione dei crediti di imposta** e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale **pari**, a decorrere dal 1° gennaio 2022, **a 2 milioni di euro** (articolo 3 comma 10 del decreto legislativo 24 marzo 2025 n. 33, recante il Testo unico in materia di versamenti e di riscossione);

2) **divieto di compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali**, fino a concorrenza **dell'importo dei debiti**, **di ammontare superiore a 1.500 euro**, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento (di cui all'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 24 marzo 2025 n. 33, recante il Testo unico in materia di versamenti e di riscossione).

L'articolo **articolo 63** del **decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141** prevede che i **crediti d'imposta** da indicare nel **quadro RU della dichiarazione dei redditi**, in quanto **derivanti da agevolazioni concesse alle imprese**, possano essere utilizzati nel **limite annuale di 250 mila euro** (**non rendendosi applicabile il limite annuale** di cui sopra) e che l'**ammontare eccedente** debba essere **riportato in avanti anche oltre il limite temporale** eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive **e sia comunque compensabile per l'intero importo residuo** a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l'eccedenza.

Ulteriori **limiti alle compensazioni di crediti** nel modello F24, sono:

- il **divieto di compensazione in presenza di carichi di ruolo** per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate, **di importo complessivo superiore a 50.000 euro**, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione (articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 24 marzo 2025 n. 33, recante il Testo unico in materia di versamenti e di riscossione). Qualora tale disposizione non sia applicabile, resta ferma l'applicazione del sopra citato articolo 6 del decreto legislativo 24 marzo 2025 n. 33;
- l'**estensione dell'obbligo di utilizzare i servizi telematici** dell'Agenzia delle entrate per presentare i modelli F24 contenenti **compensazioni**. Pertanto, l'obbligo di utilizzare esclusivamente i canali telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate riguarda tutte le compensazioni effettuate ai sensi dell'articolo 3 (articolo 5, comma 4 del decreto legislativo 24 marzo 2025 n. 33);

La compensazione c.d. "verticale" è effettuata ai sensi 74, comma 4, del decreto legislativo 24 marzo 2025 n. 33.

Più precisamente, tale norma stabilisce che le **eccedenze di imposta risultanti da ciascuna dichiarazione fiscale** possono essere computate in diminuzione, distintamente per ciascuna imposta, anche dall'ammontare della prima rata dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo e, per il residuo, da quello della seconda rata (es., l'eccedenza a credito IRES risultante dalla relativa

dichiarazione è utilizzabile a scomputo degli acconti dovuti per il successivo periodo d'imposta).

Articolo 5
(Disposizioni urgenti in materia di bonifica e per l'area denominata «Terra dei fuochi»)

L'**articolo 5, a seguito delle modifiche approvate all'esito dei lavori parlamentari,** interviene novellando la parte quarta (che contiene norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati) del Codice dell'ambiente ed introducendo disposizioni urgenti di carattere amministrativo e finanziario per la realizzazione degli interventi di risanamento e bonifica dell'area denominata "Terra dei fuochi".

Più precisamente, il **comma 1,**

con lettera **0a)** interviene sull'articolo 242, comma 13-ter, sostituendo le parole: «definisce i valori di fondo. È fatta comunque salva la facoltà dell'ARPA territorialmente competente di esprimersi» con le parole: «definisce, entro e non oltre sessanta giorni, i valori di fondo o si esprime».

Con la lettera **a)**, apporta modificazioni all'articolo 244 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che disciplina il procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione.

Il numero 1) introduce un termine per la conclusione del procedimento, pari a centocinquanta giorni, decorrente dalla comunicazione da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del medesimo articolo 244 e comunque dalla conoscenza della potenziale contaminazione del sito.

Il numero 2) disciplina l'esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia della provincia nell'adozione, entro il previsto termine di centocinquanta giorni, dell'ordinanza motivata di diffida del responsabile della potenziale contaminazione a provvedere (qualora i livelli di contaminazione risultino superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione). Tale esercizio è attribuito alla regione, che, a tal fine, gode del supporto del Sistema nazionale a rete per la protezione per l'ambiente.

La relazione illustrativa del Governo ricorda che il comma 3 dell'articolo 253 del decreto legislativo n. 152 del 2006 dispone che: "Il privilegio e la ripetizione delle spese possono essere esercitati, nei confronti del proprietario del sito incolpevole dell'inquinamento o del pericolo di inquinamento, solo a seguito di provvedimento motivato dell'autorità competente che giustifichi, tra l'altro, l'impossibilità di accertare l'identità del soggetto responsabile ovvero che giustifichi l'impossibilità di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto ovvero la loro infruttuosità.". Come evidenzia la relazione illustrativa del provvedimento la norma di nuovo conio dispone, pertanto, l'introduzione dei poteri sostitutivi nei confronti della provincia inerte, anche nella prospettiva di

consentire il recupero delle risorse pubbliche a carico del responsabile della contaminazione (ultra vires) e nei confronti del proprietario incolpevole (nei limiti del valore di mercato del sito determinato a seguito dell'esecuzione degli interventi medesimi).

Con **la lettera b)**, si apportano modificazioni all'articolo 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevedendo che con decreto ex articolo 264, comma 2-bis (decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle imprese e del made in ltaly, previo parere dell'ISPRA, sentita la Conferenza unificata), gli allegati in materia di bonifica dei siti inquinati possano essere integrati anche di criteri relativi alla caratterizzazione ambientale delle aree marine nei siti di interesse nazionale.

Come evidenzia la relazione illustrativa del provvedimento la caratterizzazione delle matrici ambientali nelle aree marine è identificabile con l'insieme delle attività che permettono di acquisire le informazioni sui fenomeni di contaminazione e definire gli interventi di messa in sicurezza (di emergenza, permanente o operativa), bonifica e ripristino ambientale finalizzati all'uso legittimo delle risorse marine, fornendo elementi a supporto delle eventuali fasi di progettazione per la scelta delle tecnologie più appropriate. È pertanto necessario procedere, nell'ambito degli allegati al Titolo V della Parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, all'individuazione di specifici criteri per la caratterizzazione ambientale nelle aree marine in argomento. La norma in commento si prefigge l'obiettivo di offrire una base che abiliti il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri della salute e delle imprese e del made in Italy, previo parere dell'ISPRA e sentita la Conferenza unificata, a intervenire modificando gli allegati al Titolo V della Parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 anche per tali aspetti.

La **lettera c)**, prevede l'espunzione del ferro e del manganese tra le sostanze per le quali la tabella 2 dell'allegato 5 al Titolo V alla Parta quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 stabilisce appositi valori limite, funzionali alla valutazione del superamento delle soglie di contaminazione nelle acque sotterranee.

La relazione illustrativa del Governo ricorda che tale modifica si rende necessaria in quanto sia il ferro che il manganese sono considerati un parametro indicatore dello stato di falda e non metalli per i quali si rende necessario indicare valori limite ai fini dell'individuazione della concentrazione soglia di contaminazione nelle acque sotterranee, trattandosi di metalli privi di effetto tossico e che pertanto non determinano effetti negativi né sull'ambiente né sulla salute umana.

Il **comma 2** estende le misure di semplificazione previste all' articolo 6 del decreto-legge n. 153 del 2024 agli interventi di bonifica finanziati con le risorse del fondo di cui all' articolo 1, comma 177, della legge n. 178 del 2020, [3]nonché del fondo di cui all' articolo 1, comma 6, della legge n. 147 del 2013[4].

I commi 3, 4, 5, 6 e 7 recano disposizioni di carattere finanziario per la realizzazione degli interventi di risanamento e bonifica dell'area denominata "**Terra dei fuochi**", come individuata dalle direttive dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con il Presidente della regione Campania, del 23 dicembre 2013, del 16 aprile 2014 e del 10 dicembre 2015 ai sensi dell' articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2024, n. 6.

Il **comma 3** dispone che per la realizzazione di interventi di risanamento e bonifica della cosiddetta "**Terra dei fuochi**" da parte del Commissario unico istituito ai sensi dell'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 25 del 2025 sono destinate, fino all'importo complessivo di **200 milioni** di euro, le risorse disponibili nell'ambito della quota attribuita alla Presidenza del Consiglio dei ministri del fondo di cui all'articolo I, comma 875, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

Il **comma 4** incrementa, per le medesime finalità, il predetto fondo limitatamente alla quota attribuita alla Presidenza del Consiglio dei ministri, in misura pari **a 10 milioni di euro per l'anno 2026**, **10,9 milioni di euro per l'anno 2027** e **9,7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030**.

Il **comma 5** disciplina le modalità di gestione delle risorse finanziarie destinate agli interventi previsti dal comma 3, stabilendo che le medesime confluiscano nella contabilità speciale intestata al Commissario unico. La disposizione prevede inoltre che le relazioni periodiche trasmesse dal Commissario ai sensi dell'articolo 10, comma 9, del decreto-legge n. 25 del 2025 rechino specifica evidenza dell'utilizzo delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo in esame, al fine di assicurare adeguati livelli di monitoraggio, rendicontazione e trasparenza nella gestione delle stesse.

---

[3] L'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021) istituisce il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)

[4] Si allude al Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC).

Il **comma 6** reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'incremento del fondo disposto dal comma 4, pari a **10 milioni di euro per l'anno 2026**, **10,9 milioni di euro per l'anno 2027** e **9,7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030**, mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo speciale di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. La riduzione è posta a carico, quanto a **4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027** e a **0,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030**, dell'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e, quanto ai restanti importi, dell'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

Come evidenzia la relazione governativa la disposizione assicura la neutralità degli effetti sui saldi di finanza pubblica attraverso l'utilizzo di risorse già previste a legislazione vigente.

Il **comma 7** prevede che alle risorse di cui al comma 3 non si applica quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111 (che prevede che una quota fino al 2% delle risorse destinate agli interventi possa essere finalizzata alle esigenze operative e di funzionamento della struttura del Commissario).

Il medesimo comma prevede che per le esigenze operative e di funzionamento della struttura del Commissario unico di cui al comma 3, ivi compresi gli eventuali oneri derivanti dalle convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, è autorizzata la spesa di **1 milione di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 e 2030** cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

La relazione illustrativa del Governo evidenzia come le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo in esame siano direttamente funzionali a garantire l'immediata attuazione delle attività di risanamento e bonifica demandate al Commissario unico e ad assicurare il rispetto degli obblighi derivanti dalla sentenza della **Corte europea dei diritti dell'uomo del 30 gennaio 2025, Cannavacciuolo e altri c. Italia**, che ha evidenziato la necessità di adottare misure effettive, coordinate e tempestive per fronteggiare le conseguenze dell'inquinamento ambientale nell'area interessata. Le disposizioni dell'articolo rispondono, secondo quanto dichiarato nella relazione di accompagnamento, all'esigenza indifferibile di assicurare maggiore efficacia e tempestività alle procedure di bonifica, rafforzare la capacità di intervento delle amministrazioni competenti e garantire l'immediata disponibilità degli strumenti normativi e finanziari necessari per il perseguimento degli obiettivi di tutela ambientale e sanitaria perseguiti dall'ordinamento nazionale ed europeo.

Articolo 6
(Entrata in vigore)

L'**articolo 6** dispone che il decreto-legge in esame entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto-legge è dunque vigente dal **9 ottobre 2026.**